

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.443

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE (443)

(articoli 1 e 14, commi 14 e 15, della legge 13 giugno 2025, n. 91)

---

Trasmesso alla Presidenza il 29 settembre 2026

---

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE**

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

**VISTA** la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, gli articoli 1 e 13, commi 14, 15 e 16;

**VISTA** la direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_ 2026;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e *del made in Italy* e della giustizia;

## **EMANA**

il seguente decreto legislativo:

## ART. 1

### (Modifiche al titolo I del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Al titolo I del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) attività transfrontaliera significativa: attività di assicurazione o di riassicurazione svolta in un determinato Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non sia classificata come impresa piccola e non complessa e che soddisfi uno qualsiasi dei seguenti requisiti:

1) l'ammontare annuo totale di premi lordi contabilizzati corrispondente alle attività svolte dall'impresa nello Stato membro ospitante in regime di diritto di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi è superiore a euro 15.000.000;

2) le attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi sono considerate rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.»;

2) dopo la lettera m-ter) è inserita la seguente:

«m-quater) cripto-attività: cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;»;

3) dopo la lettera n-quinquies) è inserita la seguente:

«n-quinquies.1) fattori di sostenibilità: fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;»;

4) alla lettera r), il numero 3) è sostituito dal seguente: «

«3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

3.1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore a euro .6.600.000;

3.2) ricavi netti delle vendite o delle prestazioni come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, pari a euro 13.600.000;

3.3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.

Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui ai numeri 3.1), 3.2) e 3.3) si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;»;

5) alla lettera r-bis):

5.1) all'alinea dopo le parole: «gruppo: un gruppo» sono inserite le seguenti «che alternativamente è»;

5.2) al numero 1) dopo le parole: «società controllate detengono una partecipazione» sono inserite le seguenti: «e le imprese gestite dalla società controllante o partecipante o dalle sue società controllate,

- congiuntamente a una o più società che non fanno parte del gruppo» e, le parole: «ai sensi dell'articolo 96; ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 96 e le loro imprese partecipate;»;
- 5.3) dopo il numero 2.2) è inserito il seguente: «3) costituito dalla combinazione dei numeri 1) e 2);»
- 6) dopo la lettera *r-bis*) è inserita la seguente:
- «*r-ter*) gruppo piccolo e non complesso: un gruppo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 210.1 ed è stato classificato come tale dall'Autorità di vigilanza del gruppo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 210.1;»;
- 7) dopo la lettera *s*) è inserita la seguente:
- «*s-bis*) impresa piccola e non complessa: un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresa un'impresa di assicurazione *captive* o un'impresa di riassicurazione *captive*, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 47-*terdecies* ed è stata classificata come tale conformemente all'articolo 47-*quaterdecies*;»;
- 8) la lettera *aa*) è sostituita dalla seguente:
- «*aa*) impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- 1) l'impresa è una società controllante;
  - 2) l'impresa non è un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o un ente pensionistico aziendale o professionale;
  - 3) l'impresa non è un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *bb-bis*) o una impresa di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - 4) almeno una delle sue imprese controllate è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
  - 5) nonostante l'oggetto sociale dichiarato, l'attività principale dell'impresa è una delle seguenti:
    - 5.1) acquisire e detenere partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione;
    - 5.2) prestare servizi accessori rispetto all'attività principale di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate;
    - 5.3) esercitare una o più attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), e al titolo V-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o esercitare uno o più servizi o attività di cui all'allegato I, sezione B, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in relazione agli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;
  - 6) oltre il cinquanta per cento (50 %) di almeno uno dei seguenti indicatori è associato, su base costante, a società controllate che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista, società di partecipazione di imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi o imprese che forniscono servizi accessori rispetto all'attività principale di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, nonché ad attività svolte dall'impresa stessa che non sono connesse all'acquisizione o alla detenzione di partecipazioni in imprese controllate che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, o imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, se tali attività sono della stessa natura di quelle svolte dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione:
- 6.1) il patrimonio netto dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata;
  - 6.2) gli attivi dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata;

- 6.3) le entrate dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata;
- 6.4) il personale dell'impresa sulla base della sua posizione consolidata;
- 6.5) altri indicatori considerati pertinenti dall'autorità nazionale di vigilanza;»;
- 9) dopo la lettera *bb-bis*) è inserita la seguente:
- «*bb-ter*) impresa di partecipazione in imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi: un'impresa controllante che non sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi delle lettere *aa*) e *bb-bis*), la cui attività principale consiste nell'acquisire e nel detenere partecipazioni in imprese controllate, se queste ultime sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;»;
- 10) alla lettera *cc-quater*), numero 1), le parole: «all'articolo 4, n. 18)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1), 18) e 26)»;
- 11) dopo la lettera *cc-quater*), è inserita la seguente:
- «*cc-quater.1*) impresa regolamentata: un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 o un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016;»;
- 12) alla lettera *ii*), le parole: «finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I,» sono sostituite dalle seguenti: «come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-ter*),»;
- 13) dopo la lettera *ii-bis*), è inserita la seguente:
- «*ii-ter*) misura di proporzionalità: qualsiasi misura prevista dagli articoli 30, *30-ter*, commi 2-*quater*, 6, *6-bis* e *6-ter*, *30-ter.1*, comma 5, *30-sexies.1*, comma 2, *36-ter*, comma 11-*quater*, *47-quater*, comma 2-*bis* e *47-septies*, commi 6-*ter* e 7, *191-bis*, comma 4, o qualsiasi misura prevista dagli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, applicabile alle imprese piccole e non complesse in conformità all'articolo 47-*quinqüesdecies*;»;
- 14) alla lettera *ll-bis*), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione o di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di uno Stato terzo, un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista»;
- 15) dopo la lettera *ss-bis*) è inserita la seguente:
- «*ss-ter*) primo punto di lisciatura: la scadenza a partire dalla quale, con riferimento alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, individuata ai sensi dell'articolo 36-*quater*, inizia l'estrapolazione dai tassi di mercato osservabili verso il tasso a termine finale;»;
- 16) dopo la lettera *vv-bis.3*) è inserita la seguente:
- «*vv-bis.3.1*) rischio di sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, può provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento o sul valore della passività;»;
- 17) alla lettera *vv-bis.7*) dopo le parole: «o per interposta persona» sono inserite le seguenti «o una società designata ai sensi dell'articolo 210-*quater*, commi 5-*quinquies*, 5-*sexies*, 5-*septies* e 5-*novies*;»;
- 18) alla lettera *vv-bis.8*) dopo le parole «o per interposta persona» sono inserite le seguenti «o una società di cui all'articolo 210-*quater*, commi 5-*quinquies*, 5-*septies* e 5-*novies*, diversa dalla società designata»;

- 19) alla lettera *vv-bis.9*) dopo le parole: «che detiene una partecipazione» sono inserite le seguenti: «oppure la società soggetta a direzione unitaria di cui all'articolo 96, comma 3.»;
- 20) alla lettera *vv-bis.10*) dopo le parole: «in cui è detenuta una partecipazione» sono inserite le seguenti: «oppure una società soggetta a direzione unitaria diversa da quella di cui all'articolo 96, comma 3»;
- b) all'articolo 3-*bis*, comma 3, dopo le parole: «inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «, in particolare per quanto riguarda le imprese piccole e non complesse»;
- c) all'articolo 10:
- 1) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'IVASS può scambiare informazioni con le autorità fiscali italiane. Tali informazioni, se provengono da altro Stato membro, sono scambiate solo con l'esplicito accordo dell'autorità da cui provengono.»;
- 2) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
- «9-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che l'IVASS pubblichi i risultati degli stress test effettuati conformemente all'articolo 47-*quinqies*, comma 5, o all'articolo 32 del regolamento 1094/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, o trasmetta tali risultati all'AEAP.».

## **ART. 2**

### **(Modifiche al titolo II del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)**

1. Al titolo II del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14:
- 1) al comma 1:
- 1.1) alla lettera *e*) dopo le parole: «in possesso dei requisiti di onorabilità» sono aggiunte le seguenti: «e soddisfino i criteri di competenza e correttezza»;
- 1.2) alla lettera *f*) le parole: «di professionalità, onorabilità ed indipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «e soddisfino i criteri di idoneità»;
- 1.3) alla lettera *h*) il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»
- 1.4) dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:
- «h-*bis*) l'impresa indichi se è stata respinta o revocata una domanda di autorizzazione presentata in un altro Stato membro per svolgere attività di assicurazione diretta o di riassicurazione o per l'accesso all'attività di altra impresa regolamentata o di distributore di prodotti assicurativi, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca.»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti» sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di valutazione congiunta ai sensi dell'articolo 203, comma 3-*bis*, primo periodo, entro otto mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa»;
- 3) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:
- «5-*ter*. L'IVASS comunica all'AEAP ogni diniego dell'autorizzazione, compresi l'identificazione dell'impresa richiedente e i motivi del rifiuto ai fini dell'inserimento nella banca dati da essa tenuta.»;

b) all'articolo 14-*bis*, comma 1:

1) alla lettera e) il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-*bis*) gli Stati membri, gli Stati terzi e, qualora siano concesse autorizzazioni per svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione e per il suo esercizio a livello di aree geografiche all'interno di Stati terzi, le aree geografiche pertinenti di tali Stati terzi in cui l'impresa interessata intende operare.»;

c) all'articolo 16, comma 3, primo periodo, le parole: «in giudizio e» sono soppresse;

d) all'articolo 19, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. In caso di modifica dell'attività svolta dall'impresa, che incida in maniera rilevante sul suo profilo di rischio o influenzi in maniera rilevante le attività assicurative in uno o più Stati membri ospitanti, l'impresa informa immediatamente l'IVASS che ne dà tempestivamente comunicazione alle autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti interessati.»;

e) all'articolo 23, comma 2, primo periodo, le parole: «in giudizio e» sono soppresse;

f) all'articolo 28, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «dei requisiti di onorabilità e professionalità» sono inserite le seguenti: «e soddisfare il criterio di correttezza».

### **ART. 3**

#### **(Modifiche al titolo III del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)**

1. Al titolo III del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30:

1) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La revisione di cui al primo periodo comprende una valutazione dell'adeguatezza della composizione, dell'efficacia e del governo interno degli organi sociali, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa.»;

2) al comma 5:

2.1) dopo le parole: «revisione interna» sono inserite le seguenti: «, alla remunerazione»;

2.2) dopo le parole «47-*quater*» sono inserite le seguenti: «, 47-*quater*.1 e 47-*quater*.2»;

2.3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'impresa adotta altresì una politica che promuove la diversità in senso agli organi sociali, compresa la fissazione di obiettivi quantitativi individuali relativi all'equilibrio di genere.»;

3) al comma 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'impresa piccola e non complessa può effettuare il riesame di cui al secondo periodo con minore frequenza, almeno ogni cinque anni, fatto salvo il caso in cui l'IVASS, sulla base delle circostanze specifiche di tale impresa, ritenga necessario un riesame più frequente.»;

b) all'articolo 30-*bis*:

1) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «gestione dei rischi operativi» sono inserite le seguenti: «, compresa la cibersicurezza come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019»;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'impresa che ricorre all'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies ne tiene conto nei piani di liquidità e valuta se possono sorgere vincoli di liquidità non coerenti con il ricorso all'aggiustamento per la volatilità.

4-ter. L'impresa tiene conto dell'orizzonte a breve, medio e lungo termine nel valutare i rischi di sostenibilità.

4-quater. Ai fini della valutazione di cui al comma 4-ter, l'IVASS chiede all'impresa, nel quadro della gestione del rischio, di dotarsi di strategie, di politiche, di processi e di sistemi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi di sostenibilità nel breve, medio e lungo termine.»;

3) al comma 6:

3.1) alla lettera a) la parola: «sensitività» è sostituita dalla seguente: «sensibilità»;

3.2) alla lettera b):

3.2.1) al numero 1) la parola: «sensitività» è sostituita dalla seguente: «sensibilità» e, le parole: «e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili» sono soppresse;

3.2.2.) al numero 2) la parola: «sensitività» è sostituita dalla seguente: «sensibilità»;

3.2.3) il numero 3) è abrogato;

3.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili a variazioni delle condizioni economiche che inciderebbero sullo *spread* corretto per il rischio di cui all'articolo 36-septies, comma 1-undecies.»;

4) al comma 8 le parole: «comprende una politica relativa ai criteri di applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «tiene conto»;

5) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. L'impresa elabora specifici piani per il monitoraggio e la gestione dei rischi finanziari derivanti, nel breve, medio e lungo termine, da fattori di sostenibilità e ne monitora l'attuazione. I piani di cui al primo periodo includono obiettivi quantificabili e processi volti a monitorare e a gestire tali rischi, inclusi quelli connessi al processo di adeguamento e alle dinamiche di transizione verso il conseguimento dei pertinenti obiettivi in materia di sostenibilità stabiliti dalla normativa nazionale e dall'Unione europea, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021.

8-ter. Gli obiettivi quantificabili e i processi per affrontare i rischi di sostenibilità inclusi nei piani di cui al comma 8-bis prendono in considerazione le ultime relazioni e le misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, in particolare in relazione al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione europea. Ove l'impresa fornisca informazioni su questioni di sostenibilità conformemente al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, i piani di cui al comma 8-bis sono coerenti con i piani di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3), o all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), del medesimo decreto legislativo n. 125 del 2024 e, in particolare, includono azioni relative al modello e alla strategia aziendale dell'impresa che siano coerenti tra i due piani. Le metodologie e le ipotesi alla base degli obiettivi, degli impegni e delle decisioni strategiche comunicati dall'impresa al pubblico sono coerenti con le metodologie e le ipotesi incluse nei piani di cui al comma 8-bis.

*8-quater*. Gli obiettivi, i processi e le azioni volti ad affrontare i rischi di sostenibilità inclusi nei piani di cui al comma *8-bis* sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di sostenibilità del modello aziendale dell'impresa, conformemente all'articolo *3-bis*, comma 3.

*8-quinquies*. L'impresa comunica annualmente gli obiettivi quantificabili inclusi nei piani di cui ai commi *8-bis*, *8-ter*, *8-quater* e *8-sexies*.

*8-sexies*. Qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione europea è tenuta a elaborare un piano a livello di gruppo conformemente ai commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater* le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate, incluse in tale piano e rientranti nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), sono esentate dall'elaborazione di un piano a livello individuale.»;

c) all'articolo 30-ter:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera c) il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»

1.2) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«*c-bis*) la considerazione e l'analisi della situazione macroeconomica e dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari;

*c-ter*) su richiesta motivata dell'IVASS, la considerazione e l'analisi:

1) delle preoccupazioni macroprudenziali che possono incidere sul profilo di rischio specifico, sui limiti di tolleranza al rischio approvati, sulla strategia operativa, sulle attività di sottoscrizione o sulle decisioni di investimento e del fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa di cui alla lettera a);

2) delle attività dell'impresa che possono incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e possono trasformarsi in fonti di rischio sistemico;

*c-quater*) la capacità complessiva dell'impresa di assolvere i propri impegni finanziari nei confronti di contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili, anche in condizioni di *stress*.»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Ai fini del comma 2, lettere *c-bis*) e *c-ter*), gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari comprendono quanto meno i seguenti aspetti:

a) il livello dei tassi di interesse e dello spread;

b) il livello di indici dei mercati finanziari;

c) il tasso di inflazione;

d) l'interconnessione con altri partecipanti ai mercati finanziari;

e) i cambiamenti climatici, le pandemie, altri eventi di massa e altre catastrofi che possono interessare l'impresa.

*2-ter*. Ai fini del comma 2, lettera *c-ter*), numero 1), tra le preoccupazioni macroprudenziali figurano, almeno, plausibili scenari futuri sfavorevoli e rischi connessi al ciclo del credito e alla recessione economica, comportamenti gregari in relazione a investimenti o concentrazioni eccessive di esposizioni a livello settoriale.

*2-quater*. L'analisi di cui al comma 2, lettera *c-bis*), è commisurata alla natura dei rischi nonché alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa. L'impresa piccola e non complessa e l'impresa che ha ottenuto l'approvazione preventiva ai sensi dell'articolo *47-sexiesdecies* non sono tenute a svolgere le analisi di cui al comma 2, lettera *c-ter*).»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-*quinquies*, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-*septies*, o le misure transitorie di cui agli articoli 36-*quater*, comma 5-*ter*., 344-*novies* e 344-*decies*, o, ove pertinente, all'articolo 111, paragrafo 2-*bis*, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo conto, sia non tenendo conto degli aggiustamenti di cui agli articoli 36-*quinquies* e 36-*septies* e delle misure transitorie di cui agli articoli 36-*quater*, comma 5-*ter*, 344-*novies*, 344-*decies* e all'articolo 111, paragrafo 2-*bis*, direttiva 2009/138/CE.»;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. In deroga al comma 4, l'obbligo di valutazione per il meccanismo di introduzione graduale di cui all'articolo 36-*quater* non si applica a una valuta per la quale si applica una delle seguenti condizioni:

a) la quota dei flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione non supera il cinque per cento (5 %);

b) con riferimento ai flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta, la quota dei flussi di cassa futuri relativi a durate per le quali la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio è estrapolata rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione non supera il dieci per cento (10 %).

4-*ter*. Quando l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-*septies*, la valutazione di cui ai commi 1 e 2 comprende, altresì, la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità.»;

5) al comma 6 la parola: «almeno» è soppressa;

6) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. In deroga al comma 6 l'impresa può effettuare la valutazione almeno ogni due anni e tempestivamente dopo qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio, fatto salvo il caso in cui l'IVASS, sulla base delle circostanze specifiche dell'impresa, ritenga necessaria una valutazione più frequente, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa o ha ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'IVASS, ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies*;

b) l'impresa è un'impresa di assicurazione *captive* o un'impresa di riassicurazione *captive* che soddisfa tutti i seguenti criteri:

1) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione *captive* o l'impresa di riassicurazione *captive* o persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al cinque per cento (5 %) delle riserve tecniche;

2) gli impegni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti gli impegni, gli impegni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione *captive* o dell'impresa di riassicurazione *captive* non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi. Resta salvo il potere dell'IVASS di richiedere una valutazione più frequente, in presenza di specifiche circostanze dell'impresa.

6-*ter*. L'esenzione dalla valutazione annuale non impedisce all'impresa di individuare, misurare, gestire, monitorare e segnalare i rischi su base continua.»

7) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Ai fini del comma 2, lettere c-bis) e c-ter), l'IVASS condivide le conclusioni delle valutazioni macroprudenziali, delle valutazioni interne del rischio e della solvibilità dell'impresa con il Comitato per le politiche macroprudenziali e coopera con esso al fine di analizzare i risultati e, ove pertinente, individuare eventuali preoccupazioni macroprudenziali sulle modalità con cui l'attività dell'impresa può incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari.

8-ter L'IVASS condivide con l'impresa interessata eventuali preoccupazioni macroprudenziali e i criteri utilizzati per la loro valutazione.

8-quater. Nel decidere se richiedere una delle analisi di cui al comma 2, lettera c-ter), a un'impresa che è un'impresa controllata inclusa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), l'IVASS valuta se una di tali analisi sia effettuata a livello di gruppo dalla società controllante o partecipante, dall'impresa di partecipazione assicurativa o dall'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione europea e tenga conto delle specificità di tale impresa controllata.

8-quinquies L'IVASS notifica annualmente all'AEAP e al CERS l'elenco delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e l'elenco dei gruppi per i quali richiede le misure macroprudenziali aggiuntive.»;

d) dopo l'articolo 30-ter è inserito il seguente:

«Art. 30-ter.1. - Analisi degli scenari dei cambiamenti climatici -

1. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 30-ter, comma 3, l'impresa valuta, altresì, se è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici. L'impresa dimostra la rilevanza della propria esposizione ai rischi di cambiamenti climatici nella valutazione di cui all'articolo 30-ter, commi 1 e 2.

2. Quando è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici, l'impresa specifica almeno due scenari di cambiamenti climatici a lungo termine, compresi i seguenti:

a) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale rimane inferiore a due gradi Celsius;

b) uno scenario di cambiamento climatico a lungo termine nel contesto del quale l'aumento della temperatura globale è significativamente superiore a due gradi Celsius.

3. A intervalli regolari la valutazione di cui all'articolo 30-ter, commi 1 e 2, contiene un'analisi dell'impatto sull'attività dell'impresa degli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine previsti dal comma 2. Gli intervalli di cui al primo periodo, commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di cambiamenti climatici inerenti all'attività dell'impresa, non superano i tre anni.

4. Gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine di cui al comma 2 sono riesaminati almeno ogni tre anni e aggiornati, se necessario. Nel riesaminare gli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine, l'impresa tiene conto delle prestazioni degli strumenti e dei principi utilizzati nei precedenti scenari dei cambiamenti climatici al fine di migliorarne l'efficacia.

5. In deroga ai commi 2, 3 e 4, l'impresa piccola e non complessa non è tenuta a specificare gli scenari dei cambiamenti climatici né a valutarne l'impatto sull'attività.»;

e) dopo l'articolo 30-sexies è inserito il seguente:

«Art. 30-*sexies*.1. - Separazione delle funzioni fondamentali -

1. L'impresa individua persone diverse per svolgere le funzioni fondamentali di gestione dei rischi, attuariale, di verifica della conformità e di revisione interna e assicura che ciascuna di tali funzioni sia esercitata in modo indipendente dalle altre per evitare conflitti di interessi.

2. Quando un'impresa è stata classificata come piccola e non complessa, ai sensi dell'articolo 47-*quaterdecies* o quando un'impresa ha ottenuto l'approvazione preventiva dell'IVASS ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies*, i titolari delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi, attuariale e di verifica della conformità possono svolgere altresì qualsiasi altra funzione fondamentale diversa dalla revisione interna, qualsiasi altra funzione, o essere membri del consiglio di amministrazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i potenziali conflitti di interessi sono gestiti adeguatamente;
- b) la combinazione di funzioni o la combinazione di una funzione con la condizione di membro del consiglio di amministrazione, non compromette la capacità della persona in questione di esercitare le proprie responsabilità.»;

f) all'articolo 36-*ter*:

1) al comma 9:

1.1) dopo le parole: «Requisito Patrimoniale di Solvibilità» sono inserite le seguenti: «adeguato tenendo conto del fattore temporale»;

1.2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'adeguamento del Requisito Patrimoniale di Solvibilità consiste in un elemento esponenziale e dipendente dal tempo.»;

2) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Si presume che il tasso del costo del capitale di cui al comma 11 sia pari al quattro virgola settantacinque per cento (4,75%) a decorrere dal 30 gennaio 2027.

11-*ter*. Quando i contratti di assicurazione e di riassicurazione comprendono opzioni e garanzie finanziarie, i metodi utilizzati per calcolare la migliore stima tengono adeguatamente conto del fatto che il valore attuale dei flussi di cassa derivanti da tali contratti può dipendere tanto dall'esito atteso di eventi e sviluppi futuri quanto da potenziali deviazioni dell'esito effettivo rispetto a quello atteso in determinati scenari.

11-*quater*. In deroga al comma 11-*ter*, l'impresa classificata come piccola e non complessa e l'impresa che ha ottenuto l'approvazione preventiva da parte dell'IVASS ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies* può utilizzare una valutazione deterministica prudente della migliore stima per gli impegni di assicurazione del ramo vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative.»;

g) all'articolo 36-*quater*:

1) al comma 2 dopo le parole: «scadenza degli strumenti finanziari pertinenti» sono inserite le seguenti: «che sono considerati idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi»;

2) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per le durate oltre il primo punto di lisciatura, il pertinente tasso di interesse privo di rischio è estrapolato conformemente al comma 5. Il primo punto di lisciatura per una valuta è la durata più lunga per la quale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i mercati degli strumenti finanziari di tale durata sono da considerare idonei per spessore, liquidità e trasparenza;
- b) la percentuale di titoli obbligazionari in circolazione aventi tale durata o una durata superiore tra tutti i titoli obbligazionari in circolazione denominati in tale valuta è sufficientemente elevata.

4. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine (tassi *forward*), convergenti gradualmente dal tasso a termine applicabile al primo punto di lisciatura a un tasso a termine finale atteso (tasso *forward* finale – *Ultimate Forward Rate*).
5. Il tasso a termine estrapolato è pari alla media ponderata di un tasso a termine liquido e del tasso finale atteso. Il tasso a termine liquido si basa su un tasso o un insieme di tassi a termine relativi alle durate più lunghe dello strumento finanziario in questione osservabile in un mercato idoneo per spessore, liquidità e trasparenza. Per le durate di almeno quaranta anni dopo il primo [punto di lisciatura], la ponderazione del tasso finale atteso è pari ad almeno il settantasette virgola cinque per cento (77,5 %).»;
- 3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
- «5-bis. La parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto delle informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari quando i mercati per tali strumenti finanziari sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza.
- 5-ter. L'impresa può applicare, previa autorizzazione dell'IVASS, il meccanismo di introduzione graduale costituito dai seguenti elementi:
- a) il 30 gennaio 2027, i parametri che determinano la velocità di convergenza dei tassi a termine verso il tasso a termine finale dell'estrapolazione sono stabiliti in modo tale che la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sia sufficientemente simile a quella esistente in tale data determinata in linea con le previsioni per l'estrapolazione applicabili il 29 gennaio 2027;
- b) i parametri che determinano la velocità di convergenza dei tassi a termine verso il tasso finale atteso dell'estrapolazione sono diminuiti linearmente all'inizio di ogni anno civile, in modo che i parametri finali dell'estrapolazione siano applicati a partire dal 1° gennaio 2032.
- 5-quater. Il meccanismo di introduzione graduale di cui al comma 5-ter non incide sulla determinazione dello spessore, della liquidità e della trasparenza dei mercati finanziari né sul primo [punto di lisciatura] di cui al comma 3.
- «5-quinquies. L'impresa che applica il comma 5-ter rende pubblici, nella parte della propria relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato il fatto che esse applicano il meccanismo di introduzione graduale per l'estrapolazione e la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale meccanismo di introduzione graduale sulla loro situazione finanziaria.
- 5-sexies. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, il 28 gennaio 2025 il primo [punto di lisciatura] per l'euro è fissato alla scadenza di 20 anni.»;
- h) all'articolo 36-quinquies dopo il comma 4 è inserito il seguente:
- «4-bis. Ai fini del comma 2, lettera i), un contratto di assicurazione sulla vita collettivo è considerato un contratto unico.»;
- i) All'articolo 36-septies:
- 1) al comma 1:
- 1.1) dopo le parole: «all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5,» sono inserite le seguenti: «previa autorizzazione dell'IVASS, qualora soddisfi le seguenti condizioni:
- a) l'aggiustamento per la volatilità per una determinata valuta è applicato nel calcolo della migliore stima di tutti gli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa denominate in tale valuta, qualora la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare

la migliore stima di tali impegni non includa un aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-*quinquies*;

b) l'impresa dimostra di disporre di processi adeguati per il calcolo dell'aggiustamento per la volatilità;

c) il profilo di rischio dell'impresa è coerente con le ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità.»;

1.2) le parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-*octies*» sono soppresse;»

2) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. L'IVASS stabilisce con proprio regolamento, i criteri e le modalità per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nel rispetto del principio di proporzionalità.

1-*ter*. In deroga al comma 1, l'impresa che ha applicato un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, prima del 29 gennaio 2026 può, senza previa autorizzazione dell'IVASS, continuare ad applicare un aggiustamento per la volatilità a condizione che a decorrere dal 30 gennaio 2027 rispetti le condizioni per la previa autorizzazione di cui al comma 1. Ove le condizioni di cui al primo periodo non siano più rispettate, l'IVASS dispone la cessazione dell'applicazione dell'aggiustamento, in coerenza con quanto previsto dal comma 1-*quater*.

1-*quater*. Se l'impresa non soddisfa più le condizioni di cui al comma 1, l'IVASS revoca l'autorizzazione e l'impresa cessa di applicare un aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 1. Quando l'impresa ripristina la conformità rispetto alle condizioni di cui al comma 1, può richiedere la previa autorizzazione all'IVASS per applicare nuovamente l'aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

1-*quinquies*. L'impresa può applicare, previa autorizzazione dell'IVASS, un aggiustamento specifico dell'impresa allo *spread* corretto per il rischio di una determinata valuta, se:

a) lo *spread* corretto per il rischio ha superato lo *spread* corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito per i quattro periodi trimestrali di riferimento precedenti; e

b) le informazioni inerenti alle attività pertinenti dell'impresa e comunicate da quest'ultima conformemente agli articoli 47-*quater* e 190, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, sono di qualità sufficiente per consentire un calcolo solido e affidabile di tale aggiustamento.

1-*sexies*. L'aggiustamento di cui al comma 1-*quinquies*, corrisponde all'importo più basso tra il centocinque per cento (105%) e il rapporto tra lo *spread* corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito e lo *spread* corretto per il rischio calcolato sulla base del portafoglio di riferimento per la valuta pertinente. Lo *spread* corretto per il rischio basato sul portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito è calcolato allo stesso modo dello *spread* corretto per il rischio basato sul portafoglio di riferimento per la valuta pertinente, ma utilizzando dati specifici dell'impresa sui fattori di ponderazione e sulla durata media delle sottoclassi pertinenti all'interno del portafoglio di investimenti dell'impresa in titoli di debito per la valuta pertinente.

1-*septies*. Se è applicato l'aggiustamento di cui al comma 1-*quinquies*, l'aggiustamento per la volatilità non è aumentato mediante il macroaggiustamento per la volatilità di cui al comma 1-*quinquiesdecies*.

1-*octies*. L'impresa cessa immediatamente di applicare l'aggiustamento di cui al comma 1-*quinqüies* quando esso aumenta lo *spread* corretto per il rischio di una determinata valuta per due periodi trimestrali di riferimento consecutivi. 1-*novies*. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sullo *spread* tra il tasso di interesse ottenibile da un portafoglio di riferimento di investimenti in titoli di debito per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.

1-*decies*. Il portafoglio di riferimento degli investimenti in titoli di debito per una valuta è rappresentativo delle attività che sono denominate nella valuta in questione e nelle quali le imprese investono per coprire la migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.

1-*undecies*. L'importo dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per una determinata valuta è calcolato come segue:

$$VA_{cu} = 85 \% \cdot CSSR_{cu} \cdot RCS_{cu}$$

dove:

- a)  $VA_{cu}$  è l'aggiustamento per la volatilità per una valuta  $cu$ ;
- b)  $CSSR_{cu}$  è il rapporto di sensibilità agli *spread* di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la valuta  $cu$ ;
- c)  $RCS_{cu}$  è lo *spread* corretto per il rischio per la valuta  $cu$ .

1-*duodecies*. Il  $VA_{cu}$  si applica ai tassi d'interesse privi di rischio pertinenti della struttura per scadenza non ottenuti per estrapolazione ai sensi dell'articolo 36-*quater*. Se la parte estrapolata dei tassi d'interesse privi di rischio pertinenti tiene conto di informazioni concernenti strumenti finanziari diversi dai titoli obbligazionari di cui all'articolo 36-*quater*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-*bis*, il  $VA_{cu}$  si applica anche ai tassi d'interesse privi di rischio ottenuti da tali strumenti finanziari. L'extrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa su tali tassi di interesse privi di rischio così rettificati. Il  $CSSR_{cu}$  non è negativo e non è superiore a uno. Esso assume valori inferiori a uno quando la sensitività delle attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in una valuta rispetto a variazioni degli *spread* di credito è inferiore alla sensitività delle riserve tecniche di tale impresa in tale valuta a variazioni dei tassi di interesse. L'  $RCS_{cu}$  è calcolato come differenza tra lo *spread* di cui ai commi 1-*novies* e 1-*decies* e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi alle attività. La quota dello *spread* attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di qualsiasi altro rischio è calcolata come una percentuale degli *spread*. La percentuale di cui al settimo periodo diminuisce all'aumentare degli *spread* e permette di distinguere almeno i tre casi seguenti:

- a) quando gli *spread* non superano la loro media a lungo termine;
- b) quando gli *spread* superano la loro media a lungo termine, ma non superano il doppio di tale media;
- c) quando gli *spread* superano il doppio della loro media a lungo termine.

1-*terdecies*. La correzione per il rischio non supera mai una percentuale adeguata degli *spread* medi a lungo termine.

1-*quaterdecies*. In deroga al comma 1-*undecies*, le imprese aventi sede in uno Stato membro con una valuta ancorata all'euro che soddisfa i criteri dettagliati per gli aggiustamenti per le valute ancorate all'euro al fine di agevolare il calcolo del sottomodulo del rischio valutario, come previsto

dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera p), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per la valuta ancorata e dell'aggiustamento per la volatilità applicato ai tassi d'interesse privi di rischio per l'euro sono autorizzate a calcolare un unico CSSR<sub>eu</sub> sia per la valuta locale che per l'euro, tenendo conto contestualmente delle attività e passività denominate in euro e nella valuta locale.

1-*quingiesdecies*. Fatti salvi i commi 1-*quingies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies*, l'aggiustamento per la volatilità per l'euro è aumentato mediante un macroaggiustamento per la volatilità. Tale macroaggiustamento per la volatilità è calcolato come segue:  $VA_{Euro,macro} = 85\% \cdot CSSR_{Euro} \cdot \max(RCS_{co} - 1,3 \cdot RCS_{Euro}; 0) \cdot \omega_{co}$ , dove:

a)  $VA_{Euro,macro}$  è il macroaggiustamento per la volatilità per un paese co;

b)  $CSSR_{Euro}$  è il rapporto di sensibilità agli *spread* di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'euro;

c)  $RCS_{co}$  è lo *spread* corretto per il rischio per il paese co;

d)  $RCS_{Euro}$  è lo *spread* corretto per il rischio per l'euro;

e)  $\omega_{co}$  è il fattore di aggiustamento per paese per il paese co.

1-*sexiesdecies*. Il  $CSSR_{Euro}$  è calcolato come il rapporto di sensibilità agli *spread* di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per l'euro, conformemente ai commi 1-*undecies*, 1-*duodecies* e 1-*terdecies*. L' $RCS_{co}$  è calcolato in maniera analoga allo *spread* corretto per il rischio per l'euro ai sensi dei commi 1-*undecies*, 1-*duodecies* e 1-*terdecies*, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo delle attività in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono per coprire la migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dei prodotti venduti sul mercato assicurativo del paese in questione e denominati in euro. L' $RCS_{Euro}$  è calcolato come lo *spread* corretto per il rischio per l'euro in conformità ai commi 1-*undecies*, 1-*duodecies* e 1-*terdecies*. Il fattore di aggiustamento per paese di cui al comma 1-*quingiesdecies*, lettera e), è calcolato come segue:  $\omega_{co} = \max(\min(((RCS_{co}^* - 0.6\%) / 0.3\%); 1); 0)$ , dove  $RCS_{co}^*$  è lo *spread* corretto per il rischio per il paese co di cui al comma 1-*quingiesdecies*, lettera c), moltiplicato per la percentuale di investimenti in titoli di debito rispetto al totale delle attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel paese co.

1-*septiesdecies*. Ai fini del calcolo dello *spread* sotteso all'aggiustamento per la volatilità, per ciascuna valuta e per ciascun paese, lo *spread* di cui ai commi 1-*novies*, 1-*decies*, 1-*quingiesdecies* e 1-*sexiesdecies* è pari alla somma ponderata del valore dello *spread* valutario medio sui titoli di Stato e dello *spread* valutario medio sui titoli obbligazionari diversi da titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni. Ai fini di tale calcolo i rispettivi fattori di ponderazione sono il rapporto tra il valore dei titoli di Stato inclusi nel portafoglio di attività di riferimento per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse in tale portafoglio di riferimento, e il rapporto tra il valore dei titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, dai prestiti e dalle cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di attività di riferimento per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse in tale portafoglio di riferimento.»;

3) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.

l) all'articolo 36-*octies*:

1) al comma 1:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «1. L'impresa, in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 36-ter, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-sexies e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies, utilizza le informazioni tecniche prodotte e pubblicate dall'AEAP, laddove adottate dalla Commissione europea, e costituite da»;

1.2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) ai fini della pubblicazione ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 6-quater, una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio senza alcun aggiustamento di congruità o aggiustamento per la volatilità e determinata senza applicare il meccanismo di introduzione graduale per l'estrapolazione di cui all'articolo 36-quater, comma 5-ter;

a-ter) l'insieme di scenari da utilizzare per la valutazione deterministica prudente della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita ai sensi dell'articolo 36-ter, comma 11-quater»;

1.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) lo *spread* corretto per il rischio ai sensi dell'articolo 36-septies, commi 1-undecies, 1-duodecies, 1-terdecies, 1-quaterdecies, 1-quinquiesdecies, 1-sexiesdecies per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato e per ciascuna valuta pertinente»;

1.4) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

«c-bis) per ciascuno Stato membro interessato, la percentuale degli investimenti in titoli di debito rispetto al totale delle attività detenute dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che applicano i criteri di calcolo del macroaggiustamento per la volatilità dell'euro ai sensi dell'articolo 36-septies, commi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies»;

c-ter) per ciascuna valuta pertinente e per ciascuna durata per la quale i mercati degli strumenti finanziari o dei titoli obbligazionari pertinenti sono da considerare idonei per spessore, liquidità e trasparenza, la percentuale di titoli obbligazionari aventi una tale durata o una durata superiore tra tutti i titoli obbligazionari denominati in tale valuta di cui all'articolo 36-quater, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis.»

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto concerne le valute per le quali lo *spread* corretto per il rischio di cui al comma 1, lettera c), non è indicato negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea, non è applicato alcun aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima. Per gli Stati membri la cui valuta è l'euro e in cui lo *spread* corretto per il rischio di cui al comma 1, lettera c), e la percentuale di cui al comma 1, lettera c-bis), non sono indicati negli atti di esecuzione, all'aggiustamento per la volatilità non viene aggiunto alcun macroaggiustamento per la volatilità.»;

m) all'articolo 37-ter dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'impresa, in merito alla strategia di investimento, tiene conto dei possibili sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari, nonché dell'impatto dei rischi di sostenibilità sui suoi investimenti e del potenziale impatto a lungo termine delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

3-ter. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa tiene conto delle preoccupazioni macroprudenziali al momento di decidere in merito alla sua strategia di investimento, valuta la misura in cui la sua strategia di investimento può incidere sugli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e avere il potenziale di trasformarsi in fonti di rischio sistemico, e incorpora tali considerazioni nel contesto delle decisioni di investimento.

3-quater. Ai fini dei commi 3-bis e 3-ter, gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari e le preoccupazioni macroprudenziali hanno lo stesso significato di cui all'articolo 30-ter.

3-*quiquies*. L'IVASS, nel decidere se presentare la richiesta di cui al comma 3-*ter* a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è un'impresa controllata inclusa nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettere *a*) e *b*), considera se la valutazione di cui al comma 3-*ter* è effettuata a livello di gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione europea e se tiene conto delle specificità di tale impresa controllata.»;

*n*) all'articolo 44-*ter*:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Fatte salve le deduzioni delle partecipazioni dai fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità come specificato dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, ai fini della determinazione dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-*quater*, l'IVASS può consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di non dedurre il valore della sua partecipazione in un ente creditizio o finanziario, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

*a*) l'impresa si trova in una delle circostanze seguenti:

1) l'ente creditizio o finanziario e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartengono allo stesso gruppo, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *r-bis*), al quale si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e l'ente creditizio o finanziario partecipato non è soggetto alla deduzione a livello di gruppo; o

2) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'ente creditizio o finanziario sono soggetti alla medesima vigilanza supplementare, a cui si applicano metodi tecnici di calcolo conformemente al paragrafo 1 dell'Allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

*b*) l'IVASS è soddisfatta del livello integrato di gestione, di gestione dei rischi e di controllo interno delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo di cui alla lettera *a*), numero 1), o nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare di cui alla lettera *a*), numero 2);

*c*) la partecipazione nell'ente creditizio o finanziario è un investimento in strumenti di capitale di natura strategica come specificato negli atti delegati di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera *m*), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità del presente articolo, le partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi includono:

*a*) le partecipazioni che l'impresa detiene in:

1) enti creditizi e enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, rispettivamente punti 1) e 26), del regolamento (UE) 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

2) imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

*b*) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 575/2013 e gli strumenti di classe 2 di cui all'articolo 63 del medesimo regolamento (UE) 575/2013, nonché gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che l'impresa detiene con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *a*) in cui detengono una partecipazione.»;

*o*) all'articolo 45-*septies*:

- 1) al comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* la parola: «sensitività» è sostituita dalla seguente: «sensibilità»;
- 2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
- «11-bis. L'impresa che applica l'introduzione graduale di cui agli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 2-bis, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, pubblica, nella parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, comma 2-ter, entrambe le seguenti informazioni:
- a)* la circostanza relativa all'applicazione dell'introduzione graduale;
- b)* la quantificazione sulla propria situazione finanziaria dell'impatto della mancata applicazione dell'introduzione graduale.»;
- p)* dopo l'articolo 45-septies è inserito il seguente:
- «Art. 45-septies.1 - Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale -
1. In deroga all'articolo 45-ter, comma 4, e nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 45-septies, comma 9, lettera *b)*, l'impresa che soddisfa le condizioni di cui al comma 2 applica a un sottoinsieme specifico di investimenti in strumenti di capitale detenuti in una prospettiva a lungo termine un requisito patrimoniale in conformità al comma 8.
2. Ai fini del comma 1, un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale può essere trattato come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale se l'impresa dimostra all'IVASS che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a)* il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è chiaramente definito e gestito separatamente dalle altre attività dell'impresa;
- b)* per ciascun portafoglio di strumenti di capitale a lungo termine è definita una politica di gestione degli investimenti a lungo termine che rispecchia l'impegno dell'impresa a detenere l'esposizione complessiva in strumenti di capitale rientranti nel sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale per un periodo superiore in media a cinque anni. L'organo di amministrazione dell'impresa approva le politiche di gestione degli investimenti e tali politiche sono riesaminate nel continuo rispetto alla gestione effettiva dei portafogli e sono comunicate nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 30-ter;
- c)* il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è costituito unicamente da strumenti di capitale quotati in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o appartenenti all'OCSE o da strumenti di capitale non quotati di società aventi sede in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o appartenenti all'OCSE;
- d)* a titolo permanente e in condizioni di *stress*, l'impresa è in grado di evitare la vendita forzata degli investimenti in strumenti di capitale rientranti nel sottoinsieme per cinque anni;
- e)* le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio, di gestione delle attività e passività e di investimento rispecchiano l'intenzione dell'impresa di detenere il sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale per un periodo compatibile con il requisito di cui alla lettera *b)* e la capacità dell'impresa di soddisfare il requisito di cui alla lettera *d)*;
- f)* il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale è adeguatamente diversificato in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da un particolare emittente o gruppo di imprese e un'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale nel suo insieme con lo stesso profilo di rischio;
- g)* il sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale non comprende partecipazioni.

3. Qualora gli strumenti di capitale siano detenuti all'interno di fondi di investimento europei a lungo termine o di determinati tipi di organismi di investimento collettivo, compresi i fondi di investimento alternativi, individuati nelle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea come aventi un profilo di rischio inferiore, le condizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere valutate a livello dei fondi e non delle attività sottostanti detenute all'interno di tali fondi.
4. L'impresa che tratta un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale in conformità ai commi 1 e 2 non può tornare a un metodo che non comprende gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale.
5. Se un'impresa che tratta un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale non soddisfa più le condizioni di cui ai commi 1 e 2, ne informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità.
6. Entro un mese dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza delle condizioni stabilite ai commi 1 e 2, l'impresa comunica all'IVASS le informazioni necessarie e le azioni che l'impresa deve adottare per conseguire, entro sei mesi dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza, il ripristino della conformità a tali condizioni.
7. Se non è in grado di ripristinare la conformità entro sei mesi dalla data del primo rilevamento dell'inosservanza, l'impresa cessa di classificare qualsiasi investimento in strumenti di capitale come investimento a lungo termine in strumenti di capitale ai sensi del presente articolo per un periodo di due anni e mezzo o fino a quando la conformità alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2 non è ripristinata, a seconda di quale periodo sia più lungo.
8. Il requisito patrimoniale per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale è pari alla perdita di fondi propri di base che risulterebbe da una diminuzione istantanea pari al ventidue per cento (22 %) del valore degli investimenti trattati come strumenti di capitale a lungo termine.»
- q) all'articolo 45-*octies*, comma 2, le parole: «dieci (10)» sono sostituite dalle seguenti: «tredici (13)»;
- r) all'articolo 45-*novies*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
- «7-*bis*. A decorrere dal 30 gennaio 2027, le imprese di assicurazione vita possono continuare ad applicare il metodo di cui al comma 3 soltanto in relazione alle attività e alle passività per le quali l'IVASS ha approvato l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata prima del 30 gennaio 2027.»;
- s) all'articolo 45-*duodecies*:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per un modulo di rischio o sottomodulo di rischio specifico quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) la natura, la portata e la complessità dei rischi cui è esposta giustificano il ricorso a un calcolo semplificato;
- b) imporre l'applicazione del calcolo standardizzato sarebbe sproporzionato;
- c) l'errore rispetto al calcolo standardizzato non comporta un'inesattezza rilevante del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, tranne nei casi in cui il calcolo semplificato porti a un Requisito Patrimoniale di Solvibilità superiore al Requisito Patrimoniale di Solvibilità risultante dal calcolo standardizzato.»;
- 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In deroga al comma 1, l'impresa piccola e non complessa può utilizzare un calcolo semplificato per un modulo di rischio o sottomodulo di rischio specifico, se può dimostrare all'IVASS, almeno ogni cinque anni, che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) ogni singolo modulo di rischio o sottomodulo di rischio per il quale si intende utilizzare un calcolo semplificato rappresenta, senza applicare la semplificazione, meno del due per cento (2%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base;

b) la somma di tutti i moduli di rischio o sottomoduli di rischio per i quali si intende utilizzare un calcolo semplificato rappresenta, senza applicare la semplificazione, meno del dieci per cento (10%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base.

1-ter. Ai fini dei commi 1 e 1-bis, i calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.

1-quater. Fatti salvi i commi 1, 1-bis e 1-ter e l'articolo 45-quater, commi 1 e 4, quando un'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e un modulo di rischio o sottomodulo di rischio non rappresenta una quota superiore al cinque per cento (5%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera a), l'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per tale modulo di rischio o sottomodulo di rischio per un periodo non superiore a tre anni dopo tale calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

1-quinquies. Ai fini del comma 1-quater, la somma delle quote, relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base, di ciascun modulo di rischio o sottomodulo di rischio cui si applicano i calcoli semplificati ai sensi di tale comma non supera il dieci per cento (10%).

1-sexies. La quota di un modulo di rischio o sottomodulo di rischio rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui al comma 1-quinquies è quella quota risultante dall'ultimo calcolo effettuato senza la semplificazione del calcolo del modulo di rischio o sottomodulo di rischio di cui al comma 1-quater.»;

t) all'articolo 46-bis, comma 8:

1) le parole: «l'IVASS può richiedere all'impresa, con decisione motivata, di fornire» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa fornisce all'IVASS ogni due anni»;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'IVASS può richiedere, con decisione motivata, stime più frequenti.»;

u) all'articolo 46-undecies, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis L'impresa può tener conto dell'effetto delle variazioni dello *spread* di credito sull'aggiustamento per la volatilità calcolato conformemente all'articolo 36-septies nel modello interno soltanto quando:

a) il metodo per tener conto dell'effetto delle variazioni dello *spread* di credito sull'aggiustamento per la volatilità per una valuta non tiene conto dell'aggiustamento specifico per l'impresa dello *spread* corretto per il rischio ai sensi dell'articolo 36-septies, comma 1-quinquies, né, nel caso dell'euro, di un possibile aumento dell'aggiustamento per la volatilità mediante un macroaggiustamento per la volatilità all'articolo 36-septies, commi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies;

b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è inferiore a nessuno dei dati seguenti:

1) un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale calcolato come il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, fatta eccezione per il fatto che l'effetto delle variazioni dello *spread* di credito sull'aggiustamento per la volatilità è preso in considerazione conformemente alla metodologia

utilizzata dall'AEAP ai fini della pubblicazione delle informazioni tecniche ai sensi dell'articolo 36-*octies*, comma 1, lettera c);

2) un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale calcolato conformemente al numero 1), fatto salvo il caso in cui il portafoglio rappresentativo per una valuta di cui all'articolo 36-*septies*, comma 1-*decies*, sia determinato sulla base delle attività in cui l'impresa investe anziché delle attività di tutte le imprese aventi impegni di assicurazione o di riassicurazione denominate in tale valuta.

4-*ter*. Ai fini del comma 4-*bis*, lettera b), l'individuazione del portafoglio rappresentativo per una determinata valuta è basata sulle attività dell'impresa denominate in tale valuta e utilizzate per coprire la migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominate in tale valuta.»;

v) all'articolo 47-*quater*:

1) al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 3 e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, 3-*bis* e 5, e in particolare del principio di proporzionalità,»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'impresa presenta all'IVASS una relazione periodica a fini di vigilanza contenente informazioni sull'attività e sulle prestazioni dell'impresa, sul sistema di governo societario, sul profilo di rischio, sulla valutazione per fini di solvibilità, nonché sulla gestione del capitale nel periodo oggetto della relazione, con frequenza:

a) triennale per le imprese piccole e non complesse o, se consentito dall'IVASS, fino a una volta ogni cinque anni;

b) triennale per le imprese diverse da quelle piccole e non complesse, a meno che l'IVASS non ritenga necessaria una maggiore frequenza.»;

3) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati;

z) dopo l'articolo 47-*quater* sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-*quater*.1. - Esenzioni e limitazioni in relazione alle informazioni quantitative periodiche a fini di vigilanza -

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-*ter* commi 5, 6, 7, quando i periodi predefiniti di cui all'articolo 47-*quater*, comma 2, sono inferiori a un anno, l'IVASS può limitare le informazioni periodiche a fini di vigilanza se:

a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.

2. Le limitazioni alle informazioni periodiche a fini di vigilanza di cui al comma 1 sono concesse solo alle imprese che collettivamente non rappresentano più del venti per cento (20 %) del mercato assicurativo e riassicurativo italiano rispettivamente vita e danni, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota danni sui premi lordi contabilizzati. Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare delle limitazioni di cui al comma 1, l'IVASS dà la priorità alle imprese piccole e non complesse.

3. L'IVASS può limitare l'obbligo di presentare periodicamente informazioni a fini di vigilanza o esonerare l'impresa da tale obbligo su base analitica quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;

- c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione europea;
- d) l'impresa è in grado di fornire le informazioni su richiesta.
4. Gli esoneri all'informativa su base analitica possono essere concessi solo alle imprese che collettivamente non rappresentano più del venti per cento (20 %) del mercato assicurativo e riassicurativo italiano rispettivamente vita e danni, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota danni sui premi lordi contabilizzati. Nel determinare l'ammissibilità delle imprese a beneficiare di tali limitazioni, l'IVASS dà la priorità alle imprese piccole e non complesse.
5. Le imprese di assicurazione *captive* e di riassicurazione *captive* sono esentate dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando i periodi predefiniti di cui all'articolo 47-*quater*, comma 2, sono inferiori a un anno, purché soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
- a) gli assicurati e i beneficiari rientrano in una delle tipologie seguenti:
- 1) soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione *captive* o l'impresa di riassicurazione *captive*;
  - 2) persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo, a condizione che l'attività che copre tali persone fisiche rimanga inferiore al cinque per cento (5 %) delle riserve tecniche;
- b) gli impegni e i contratti di assicurazione sottostanti gli impegni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione *captive* o dell'impresa di riassicurazione *captive* non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.
6. Ai fini dei commi 1, 2, 3 e 4, nel contesto del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies*, nel caso di imprese classificate come piccole e non complesse, l'IVASS valuta se la presentazione di informazioni sia eccessivamente onerosa rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi dell'impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
- a) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;
- b) il livello delle concentrazioni di rischi;
- c) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria;
- d) i sistemi e le strutture dell'impresa preposti alla trasmissione delle informazioni a fini di vigilanza e la politica scritta di cui all'articolo 30, comma 5.
7. Ai fini dei commi 1, 2, 3 e 4, nel contesto del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies*, nel caso di imprese non classificate come imprese piccole e non complesse, l'IVASS valuta se la presentazione di informazioni sia eccessivamente onerosa rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi dell'impresa, tenendo conto almeno di quanto previsto dal comma 6, lettere a), b), c) e d), e dei seguenti elementi:
- a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;
- b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;
- c) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l'autorizzazione è concessa;
- d) l'idoneità del sistema di governo societario dell'impresa;
- e) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
- f) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa di assicurazione *captive* o un'impresa di riassicurazione *captive* che copre unicamente i rischi del gruppo industriale o commerciale cui appartiene.

Art. 47-*quater*.2. -Termini per la presentazione delle informazioni all'IVASS -

1. L'impresa presenta all'IVASS le informazioni di cui all'articolo 47-*quater*, commi 1 e 2, su base annuale o con frequenza minore, entro sedici settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.

2. Se le informazioni sono dovute su base trimestrale, l'impresa le trasmette entro cinque settimane dalla chiusura di ciascun trimestre.

3. La relazione periodica a fini di vigilanza di cui all'articolo 47-*quater*, comma 2-*bis*, è trasmessa entro diciotto settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.»;

aa) all'articolo 47-*quinquies*, comma 2, lettera a), la parola: «inclusa» è sostituita dalle seguenti: «inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché»;

bb) all'articolo 47-*sexies*:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera d), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

1.2) dopo la lettera d) è inserita, la seguente:

«d-*bis*) l'impresa applica una delle misure transitorie di cui agli articoli 344-*novies* e 344-*decies* e ricorrono le seguenti condizioni:

1) l'impresa non rispetterebbe il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in assenza dell'applicazione della misura transitoria;

2) l'impresa non ha presentato all'IVASS il piano iniziale di transizione entro il termine prescritto di cui all'articolo 344-*undecies*, comma 3, o la relazione annuale richiesta di cui al comma 5, del medesimo articolo 344-*undecies*.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) e d-*bis*), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali derivanti rispettivamente dagli scostamenti e dall'inosservanza di quanto prescritto dal medesimo comma 1, lettere d) e d-*bis*).»;

cc) all'articolo 47-*septies*:

1) al comma 1, dopo le parole: «pubblica annualmente» sono inserite le seguenti: «, entro diciotto settimane dalla chiusura dell'esercizio.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«La relazione di cui al comma 1 si compone di due parti individuate chiaramente e comunicate congiuntamente. La prima parte della relazione di cui al primo periodo è costituita da informazioni destinate specificamente a contraenti e beneficiari, la seconda parte è costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato.»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria che è costituita da informazioni destinate a contraenti e beneficiari contiene le informazioni seguenti:

a) una breve descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa;

b) una breve descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio dell'impresa, anche in relazione ai rischi di sostenibilità;

c) una dichiarazione indicante se l'impresa pubblica i piani di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3), o all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

2-*ter*. La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, che è costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato, contiene, in forma integrale o mediante

rinvio a informazioni equivalenti, per natura e per portata, pubblicate ai sensi di altri obblighi di legge o regolamentari, le seguenti informazioni:

- a) una descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa;
- b) una descrizione del sistema di governo societario;
- c) una descrizione, separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione;
- d) una descrizione della gestione del capitale e del profilo di rischio che includa almeno quanto segue:
  - 1) la struttura e l'importo dei fondi propri nonché la loro qualità;
  - 2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
  - 3) per le imprese rilevanti per la stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione europea, informazioni sulla sensibilità ai rischi;
  - 4) l'opzione di cui all'articolo 45-*novies* utilizzata ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
  - 5) informazioni che consentano un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula *standard* e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità;
  - 6) l'importo corrispondente a qualsiasi inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o qualsiasi grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità riscontrata durante il periodo oggetto della relazione, anche se successivamente risolta, con una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze nonché le eventuali misure adottate per porvi rimedio;
  - e) un'indicazione che precisi se l'impresa è esposta in misura rilevante ai rischi di cambiamenti climatici a seguito della valutazione della rilevanza di cui all'articolo 30-*ter*.1, comma 1, e se del caso, se ha posto in essere eventuali azioni;
  - f) una dichiarazione indicante se l'impresa pubblica i piani di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3), o all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), del decreto legislativo n. 125 del 2024;
  - g) gli elementi di cui all'articolo 30-*bis*, commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*sexies*.»;
- 4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-*quinquies*, la descrizione di cui al comma 2-*ter*, lettere c) e d), numeri 1) e 2), riguarda, oltre all'aggiustamento di congruità, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui l'aggiustamento stesso si applica nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2-*ter*, lettere c) e d), numeri 1) e 2), indica anche se l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-*septies* e, qualora vi ricorra, fornisce le informazioni seguenti:

  - a) una quantificazione dell'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa;
  - b) per ciascuna valuta pertinente o, se del caso, per ciascun Paese, l'aggiustamento per la volatilità calcolato conformemente all'articolo 36-*septies* e le migliori stime corrispondenti per gli impegni di assicurazione o di riassicurazione.»;
- 5) al comma 4 le parole: «di cui al comma 2, lettera e), numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-*ter*, lettera d), numero 1),»

6) al comma 5 le parole: «di cui al comma 2, lettera e), numero 2),» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 2-ter, lettera d), numero 2),»

7) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti

«6-bis. L'impresa di assicurazione *captive* non è tenuta a pubblicare la parte destinata ai contraenti e ai beneficiari ed è tenuta soltanto a includere nella parte destinata ai professionisti del mercato i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione europea, purché soddisfi le seguenti condizioni:

a) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione *captive* oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al cinque per cento (5 %) delle riserve tecniche;

b) gli impegni di assicurazione dell'impresa *captive* non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.

6-ter. In deroga al comma 2-ter, l'impresa piccola e non complessa può pubblicare soltanto i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione europea nella parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria costituita da informazioni destinate ad altri professionisti del mercato, purché pubblichi ogni tre anni una relazione completa contenente tutte le informazioni richieste dal presente articolo.

6-quater. Nel contesto della relazione di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a pubblicare l'impatto dell'utilizzo, ai fini della determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-ter, della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio determinata senza l'applicazione della disposizione transitoria per l'estrapolazione di cui all'articolo 36-octies, comma 1, lettera a-bis), anziché della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

6-quinquies. In deroga al comma 6-quater, l'obbligo di comunicazione non si applica a una valuta per la quale ricorra una delle condizioni seguenti:

a) la quota dei flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione non supera il cinque per cento (5%);

b) con riferimento ai flussi di cassa futuri associati a impegni di assicurazione o di riassicurazione in tale valuta, la quota dei flussi di cassa futuri relativi a durate per le quali la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio è estrapolata rispetto a tutti i flussi di cassa futuri associati agli impegni di assicurazione o di riassicurazione non supera il dieci per cento (10%).»;

8) al comma 7 è anteposto il seguente periodo: «La relazione di cui al comma 1 o la relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-novies, comma 2, predisposta dall'impresa, ivi inclusa l'impresa piccola e non complessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis), e dall'impresa di assicurazione *captive*, è oggetto di verifica da parte del revisore legale o della società di revisione.»;

dd) all'articolo 47-octies, comma 4, le parole: «comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis, lettera b) e 2-ter, lettere d) ed e).»;

ee) all'articolo 47-undecies:

1) al comma 1, lettera c), le parole: «47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «47-quater.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5»;

2) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) il numero totale di imprese di assicurazione o di riassicurazione, suddivise tra imprese piccole e non complesse e altre, che fanno uso di semplificazioni o misure di proporzionalità, nonché il numero di imprese che utilizzano misure di proporzionalità specifiche;

d-ter) il numero di gruppi, suddivisi tra gruppi piccoli e non complessi e altri, che fanno uso di semplificazioni o misure di proporzionalità, nonché il numero di gruppi che utilizzano misure di proporzionalità specifiche.»;

ff) dopo il capo IV-ter, è inserito il seguente:

«Capo IV-quinquies. - Imprese piccole e non complesse -

Art.47-terdecies. - Imprese piccole e non complesse -

1. L'impresa è classificata come piccola e non complessa, in conformità alla procedura di cui all'articolo 47-quaterdecies, se, per i due esercizi consecutivi immediatamente precedenti a tale classificazione, ricorrono le seguenti condizioni:

a) per le imprese che esercitano i rami vita e per le imprese che esercitano contemporaneamente i rami vita e danni, le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il venti per cento (20%) delle riserve tecniche totali di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativo all'assicurazione danni rappresenta meno del quaranta per cento (40%) dei premi totali lordi annuali contabilizzati, sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

1) il sotto-modulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 45-septies, comma 9, lettera a), non supera il cinque per cento (5%) delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo;

2) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dal territorio della Repubblica è inferiore a una delle soglie seguenti:

2.1) 20.000.000 di euro;

2.2) il dieci per cento (10%) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati;

3) le riserve tecniche delle attività nel settore vita di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superano 1.000.000.000 di euro;

4) la somma dei seguenti elementi non supera il venti per cento (20%) degli investimenti totali:

4.1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 45-septies, comma 8;

4.2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 45-septies, comma 10 che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sotto modulo del rischio di spread;

4.3) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte;

5) la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il cinquanta per cento (50%) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati;

6) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è rispettato;

b) per le imprese che esercitano attività nei rami danni e per le imprese che esercitano contemporaneamente i rami vita e i rami danni il cui ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativo ai rami danni rappresenta almeno il quaranta per cento (40 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati e le cui riserve tecniche relative ai rami vita rappresentano meno del venti per cento (20%) delle riserve tecniche totali di cui all'articolo

36-bis al lordo degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, devono essere soddisfatti tutti i criteri seguenti:

- 1) il rapporto combinato (*combined ratio*) medio per le attività nei rami danni al netto della riassicurazione degli ultimi tre anni è inferiore al cento per cento (100%);
  - 2) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dal territorio della Repubblica è inferiore a una delle soglie seguenti:
    - 2.1) 20.000.000 di euro;
    - 2.2) il dieci per cento (10%) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati;
  - 3) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativo alle attività nei rami danni non supera i 100.000.000 di euro;
  - 4) la somma dei premi lordi annui contabilizzati nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, numeri 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 non supera il trenta per cento (30%) del totale dei premi lordi annui contabilizzati delle attività nei rami danni;
  - 5) la somma dei seguenti elementi non supera il venti per cento (20%) degli investimenti totali:
    - 5.1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 45-septies, comma 8;
    - 5.2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 45-septies, comma 10, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di spread;
    - 5.3) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte;
  - 6) la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il cinquanta per cento (50%) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati;
  - 7) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è rispettato;
- c) per le imprese che esercitano contemporaneamente i rami vita e danni le cui riserve tecniche relative alle attività nei rami vita rappresentano almeno il venti per cento (20 %) delle loro riserve tecniche totali di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, e il cui ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativo alle attività nei rami danni rappresenta almeno il quaranta per cento (40 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:
- 1) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 45-septies, comma 9, lettera a), non supera il cinque per cento (5%) delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo;
  - 2) il rapporto combinato medio per le attività nei rami danni al netto della riassicurazione degli ultimi tre anni è inferiore al cento per cento (100%);
  - 3) le riserve tecniche delle attività nei rami vita di cui all'articolo 36-bis, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non superano 1.000.000.000 di euro;
  - 4) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativo ai rami danni non supera i 100.000.000 di euro;
  - 5) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati da attività sottoscritte in Stati membri diversi dal territorio della Repubblica è inferiore a una delle soglie seguenti:
    - 5.1) 20.000.000 di euro;

- 5.2) il dieci per cento (10 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati;
- 6) la somma dei premi lordi annuali contabilizzati di cui all'articolo 2, comma 3, numeri 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 non supera il trenta per cento (30%) del totale dei premi annui contabilizzati delle attività nei rami danni;
- 7) la somma dei seguenti elementi non supera il venti per cento (20%) degli investimenti totali:
- 7.1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 45-*septies*, comma 9;
- 7.2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 45-*septies*, comma 10;
- 8) la riassicurazione accettata dall'impresa non supera il cinquanta per cento (50%) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati;
- 9) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è rispettato.
2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), numeri 2) e 5), b), numeri 2) e 6), e c), numeri 5) e 8), non si applicano alle imprese di assicurazione *captive* o alle imprese di riassicurazione *captive*.
3. In deroga al comma 1, le imprese di assicurazione *captive* e le imprese di riassicurazione *captive* sono classificate come imprese piccole e non complesse, anche se non soddisfano i criteri di cui al comma 1, a condizione che soddisfino entrambi i seguenti criteri:
- a) gli assicurati e i beneficiari rientrano in una delle tipologie seguenti:
- 1) soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione *captive* o l'impresa di riassicurazione *captive*;
- 2) persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo, a condizione che l'attività che copre tali persone fisiche rimanga inferiore al cinque per cento (5 %) delle riserve tecniche;
- b) gli impegni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti agli impegni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione *captive* o dell'impresa di riassicurazione *captive* non consistono in un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi.
4. Il rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 da parte di un'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 negli ultimi due esercizi è valutato in riferimento all'ultimo esercizio antecedente la classificazione o, se l'autorizzazione è stata ottenuta negli ultimi 12 mesi, al programma di attività di cui all'articolo 14-*bis*.
5. Non sono classificate piccole e non complesse le imprese che:
- a) utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente ai requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al titolo III, capo IV-*bis*, sezione 3;
- b) sono imprese controllanti di un conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, o di un gruppo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-*bis*), alle quali si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), fatto salvo il caso in cui il gruppo sia classificato come gruppo piccolo e non complesso;
- c) sono l'impresa controllante di un'impresa di cui all'articolo 216-*sexies*, comma 1, lettera d);
- d) gestiscono fondi pensione collettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero VI, quando il valore delle attività dei fondi pensione collettivi supera 1.000.000.000 di euro.

Art. 47-*quaterdecies*. - Procedura di classificazione come impresa piccola e non complessa -

1. L'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 47-*terdecies* ne dà comunicazione all'IVASS, al fine di essere classificata come impresa piccola e non complessa.

2. La comunicazione di cui al comma 1 comprende:

a) la documentazione a dimostrazione del rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 47-*terdecies*;

b) la dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che porterebbe al mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 47-*terdecies* nei successivi tre anni;

c) l'indicazione delle misure di proporzionalità che l'impresa prevede di attuare, in particolare se intende ricorrere alla semplificazione della migliore stima e all'utilizzo del metodo semplificato per il calcolo delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-*ter*, comma 11-*quater*.

3. L'IVASS, ove ravvisi la sussistenza degli elementi ostativi di cui alle lettere a), b) e c), ne dà comunicazione all'impresa entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, completa degli elementi di cui al comma 2:

a) l'inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 47-*terdecies*;

b) l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, valutata senza il ricorso ad alcuna delle misure transitorie di cui all'articolo 36-*quater*, comma 5-*ter*, all'articolo 344-*novies*, all'articolo 344-*decies* o, se pertinente, all'articolo 111, paragrafo 2-*bis*, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

c) l'impresa rappresenta più del cinque per cento (5 %) del mercato italiano vita o, ove applicabile, del mercato italiano danni conformemente all'articolo 47-*quater*.1, comma 2.

4. L'IVASS, con provvedimento motivato, comunica all'impresa la decisione in merito alla insussistenza delle condizioni per la classificazione della stessa come impresa piccola e non complessa. In mancanza del provvedimento di cui al primo periodo, l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa a partire dalla scadenza dei due mesi di cui al comma 3. Nel caso in cui l'IVASS adotti il provvedimento che conferma il rispetto delle condizioni prima della scadenza di cui al comma 3, l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa a decorrere dalla data del provvedimento.

5. Per quanto concerne le richieste ricevute dall'IVASS entro i primi sei mesi che decorrono dal 30 gennaio 2027, il periodo di cui al comma 3 è esteso a quattro mesi.

6. L'impresa cessa di essere classificata come piccola e non complessa se:

a) non soddisfa più una delle condizioni di cui all'articolo 47-*terdecies*, commi 1, 2 e 3 e tale circostanza persiste continuativamente per due anni consecutivi;

b) ricorre uno dei criteri di esclusione di cui all'articolo 47-*terdecies*, comma 5.

7. L'impresa comunica tempestivamente all'IVASS il verificarsi della circostanza di cui al comma 6, lettera a), sia al verificarsi della stessa, sia al persistere di essa per due anni consecutivi e di cui al comma 6, lettera b). La classificazione come impresa piccola e non complessa cessa a partire dall'esercizio successivo.

Art. 47-*quinquiesdecies*. - Ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese classificate come piccole e non complesse -

1. L'impresa classificata come piccola e non complessa può avvalersi di tutte le misure di proporzionalità.

2. In deroga al comma 1, l'IVASS richiede all'impresa di astenersi dall'applicazione di una o più misure di proporzionalità qualora, avuto riguardo al profilo di rischio dell'impresa, accerti che ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi, in base a una valutazione che esclude il ricorso a ciascuna delle misure transitorie di cui all'articolo 36-*quater*, comma 5-*ter*, all'articolo 344-*novies*, all'articolo 344-*decies* o, se pertinente, all'articolo 111, paragrafo 2-*bis*, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- b) il sistema di governo societario dell'impresa non è efficace ai sensi dell'articolo 30;
- c) variazioni sostanziali nel profilo di rischio dell'impresa potrebbero determinare un'inosservanza significativa di una delle condizioni di cui all'articolo 47-*terdecies*, commi 1, 2 e 3.

Art. 47-*sexiesdecies*. - Ricorso a misure di proporzionalità da parte di imprese non classificate come imprese piccole e non complesse -

1. L'impresa, non classificata come impresa piccola e non complessa, può avvalersi, previa approvazione dell'IVASS, delle misure di proporzionalità previste dagli articoli 30, 30-*ter*, commi 2-*quater* e 6-*bis*, 30-*sexies*.1, comma 2, 36-*ter*, comma 11-*quater* 47-*quater*, comma 2-*bis* e 191-*bis*, comma 4, nonché delle misure di proporzionalità previste dagli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 novembre 2009, che sono esplicitamente applicabili alle imprese piccole e non complesse conformemente all'articolo 47-*quinquiesdecies* e individuate ai fini del presente articolo. Per le finalità di cui al primo periodo l'impresa presenta una richiesta scritta di approvazione all'IVASS che include le seguenti informazioni:

- a) un elenco delle misure di proporzionalità di cui intende avvalersi e le ragioni per cui il ricorso alle stesse è giustificato in relazione alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività;
- b) qualsiasi altra informazione rilevante circa il profilo di rischio;
- c) una dichiarazione attestante che l'impresa non prevede alcun cambiamento strategico che inciderebbe sul suo profilo di rischio nei successivi tre anni.

2. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'IVASS comunica all'impresa l'accoglimento o il diniego della stessa, nonché le misure di proporzionalità di cui è stata approvata l'adozione. Qualora l'IVASS approvi il ricorso a misure di proporzionalità subordinandolo al rispetto di termini o condizioni specifiche o neghi il ricorso a una o più misure di proporzionalità sulla base della valutazione del profilo di rischio dell'impresa, ne dà motivazione nel provvedimento.

3. L'IVASS può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione di cui al comma 2. Il termine di due mesi di cui al comma 2 è sospeso per il periodo compreso tra la data della prima richiesta di informazioni da parte dell'IVASS e la ricezione del relativo riscontro da parte dell'impresa. Eventuali ulteriori richieste da parte dell'IVASS non comportano la sospensione del periodo di valutazione.

4. Per quanto concerne le richieste di cui al comma 1 ricevute dall'IVASS prima del 31 luglio 2027, il termine di cui al comma 2 è di quattro mesi.

5. L'approvazione del ricorso a misure di proporzionalità può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, qualora il profilo di rischio dell'impresa cambi, con provvedimento motivato dell'IVASS che ne dà comunicazione all'impresa.

Art. 47-*septiesdecies*. - Monitoraggio del ricorso a misure di proporzionalità -

1. Entro un anno dalla classificazione come impresa piccola e non complessa, l'impresa comunica all'IVASS le informazioni sulle misure di proporzionalità utilizzate nell'ambito dell'informativa di cui all'articolo 47-*quater*. L'impresa, qualora intenda modificare l'elenco delle misure di proporzionalità a cui ricorrere, informa tempestivamente l'IVASS.
2. L'impresa che ricorre all'utilizzo di misure di proporzionalità ai sensi dell'articolo 47-*sexiesdecies*, informa l'IVASS della cessazione.
3. L'impresa che, alla data del 28 gennaio 2025, già si avvaleva delle misure che corrispondono alle misure di proporzionalità può continuare ad avvalersi di tali misure in deroga agli articoli 47-*quaterdecies*, 47-*quinquiesdecies* e 47-*sexiesdecies*, per un periodo non superiore a quattro esercizi.».

#### **ART. 4**

**(Modifiche al titolo IV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)**

1. All'articolo 51-*ter*, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera a) la parola: «5.000.000» è sostituita dalla seguente: «15.000.000»;
  - b) alle lettere b) e c), la parola: «25.000.000» è sostituita dalla seguente: «50.000.000».

#### **ART. 5**

**(Modifiche al titolo V del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)**

1. Al titolo V del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 59:
    - 1) al comma 1:
      - 1.1) alla lettera d), le parole: «d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «d), e) e f)»;
      - 1.2) alla lettera e) dopo le parole: «in possesso dei requisiti di onorabilità» sono inserite le seguenti: «e soddisfino i criteri di competenza e correttezza»;
      - 1.3) alla lettera f) le parole: «di professionalità, onorabilità ed indipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «e soddisfino i criteri»;
      - 1.4) alla lettera g), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «>;»;
      - 1.5) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) l'impresa indichi se è stata respinta o revocata una domanda di autorizzazione presentata in un altro Stato membro per svolgere attività di assicurazione diretta o di riassicurazione o per l'accesso all'attività di altra impresa regolamentata o di distributore di prodotti assicurativi, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca.»;
    - 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «completa dei documenti richiesti» sono inserite le seguenti: «o, in caso di valutazione congiunta ai sensi dell'articolo 203, comma 3-bis, primo periodo, entro otto mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa»;
    - 3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora l'impresa intenda essere classificata come piccola e non complessa si applicano gli articoli 47-*terdecies* e 47-*quaterdecies*.»;

4) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*ter*. L'VASS comunica all'AEAP ogni diniego dell'autorizzazione, compresi l'identificazione dell'impresa richiedente e i motivi del rifiuto ai fini dell'inserimento nella banca dati da essa tenuta.»;

b) all'articolo 60, comma 2, le parole: «in giudizio e» sono soppresse.

#### **ART. 6**

##### **(Modifiche al titolo VI del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)**

1. Al titolo VI del codice delle assicurazioni private di cui al decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'impresa piccola e non complessa applica le disposizioni di cui al titolo III, capo IV *quinquies*.»;

b) all'articolo 66-*sexies*.1, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. In deroga al comma 1, l'impresa può scegliere di non pubblicare la parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari.

1-*ter*. L'impresa di riassicurazione *captive* non è tenuta a pubblicare la parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari ed è tenuta soltanto a includere nella parte destinata ai professionisti del mercato i dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione europea, purché soddisfatti le seguenti condizioni:

a) gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione *captive* oppure persone fisiche idonee a beneficiare della copertura di polizze assicurative di tale gruppo e l'attività che copre tali persone fisiche resta inferiore al cinque per cento (5%) delle riserve tecniche;

b) i contratti di assicurazione sottostanti gli impegni di riassicurazione dell'impresa *captive* non riguardano un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nei confronti di terzi;

c) i prestiti in essere con l'impresa controllante o con qualsiasi impresa del gruppo, compresa la tesoreria accentrata dei gruppi, non superano il venti per cento (20%) del totale delle attività detenute dall'impresa di riassicurazione *captive*;

d) la perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde può essere valutata in modo deterministico senza ricorrere a metodi stocastici.».

#### **ART. 7**

##### **(Modifiche al titolo VII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)**

1. Al titolo VII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, comma 2, alinea, le parole: «nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo prova contraria, nelle forme dell'influenza dominante anche nel caso in cui tale influenza sia esercitata mediante un coordinamento centralizzato sulle decisioni dell'altra impresa»;

b) all'articolo 76:

1) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

- «1-bis.1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all'IVASS la sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e di controllo o sono titolari di funzioni fondamentali, unitamente ai motivi della sostituzione e a tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei nuovi soggetti ai sensi dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, se le nuove persone soddisfano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.»;
- 2) alla rubrica le parole: «Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «Requisiti e criteri di idoneità».

## **ART. 8**

### **(Modifiche al titolo XIV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)**

1. Al titolo XIV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 190, comma 2, dopo le parole: «revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «nonché del soggetto incaricato della verifica di cui all'articolo 47-septies, comma 7»;
- b) all'articolo 191, comma 1, alinea, le parole: «contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel presente codice, delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, delle raccomandazioni, delle linee guida e di altre disposizioni»;
- c) dopo il capo I è inserito il seguente:
- «capo I-bis. - Strumenti macroprudenziali
- Art. 191-bis. - Gestione del rischio di liquidità
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione gestisce il rischio di liquidità di cui all'articolo 30-bis, comma 3, lettera d), garantendo il mantenimento di una liquidità adeguata ad assolvere i propri impegni finanziari nei confronti dei contraenti e altre controparti nel momento in cui diventano esigibili, anche in condizioni di stress.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione elabora e aggiorna un piano di gestione del rischio di liquidità che comprende un'analisi della liquidità nel breve termine, prevedendo i flussi di cassa in entrata e in uscita in relazione alle attività e alle passività. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o riassicurazione estende il piano di gestione del rischio di liquidità anche all'analisi della liquidità nel medio e lungo termine. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione sviluppa e aggiorna una serie di indicatori del rischio di liquidità per individuare, monitorare e affrontare potenziali stress di liquidità.
3. L'impresa di assicurazione o riassicurazione presenta all'IVASS il piano di gestione del rischio di liquidità nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 47-quater, comma 1.
4. L'impresa piccola e non complessa e l'impresa che ha ottenuto la previa approvazione dell'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexiesdecies non sono tenute a elaborare il piano di gestione del rischio di liquidità di cui al comma 2.
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies può combinare il piano di gestione del rischio di liquidità di cui al comma 2 con il piano di cui all'articolo 30-bis, comma 5.

Art. 191-ter. - Poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali

1. Nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies*, l'IVASS monitora la liquidità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e ove individui rischi di liquidità rilevanti, ne dà comunicazione alla stessa, richiedendo informazioni sulle modalità con cui l'impresa intende affrontare tali rischi.

2. L'IVASS può imporre all'impresa di rafforzare la propria posizione di liquidità ove individui rischi o carenze rilevanti. L'IVASS esercita i poteri di cui al primo periodo quando è comprovata l'esistenza di rischi o carenze rilevanti e in assenza di rimedi efficaci adottati dall'impresa.

3. L'IVASS riesamina almeno ogni sei mesi le misure adottate ai sensi del comma 2 e le revoca in caso di adozione da parte dell'impresa di rimedi efficaci. Se del caso, l'IVASS condivide con l'AEAP le prove della vulnerabilità sui rischi di liquidità.

4. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 188, l'IVASS, può adottare misure preventive o correttive nei confronti di singole imprese di cui al comma 1 quando i rischi di liquidità rappresentano una minaccia imminente per la tutela dei contraenti o per la stabilità del sistema finanziario, ivi inclusi provvedimenti specifici e temporanei di:

- a) limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi ad azionisti e a creditori subordinati;
- b) limitazione o sospensione di altri pagamenti ad azionisti e ad altri creditori subordinati;
- c) limitazione o sospensione del riacquisto di azioni e del rimborso o del riscatto di elementi dei fondi propri;
- d) limitazione o sospensione di distribuzione dei *bonus* o di altre remunerazioni variabili;
- e) sospensione dei diritti di riscatto dei contraenti di assicurazioni vita.

5. Il potere di sospendere i diritti di riscatto di cui al comma 4, lettera e), è esercitato soltanto in circostanze eccezionali che riguardano l'impresa, come misura di ultima istanza e da adottarsi a tutela dell'interesse collettivo dei contraenti e dei beneficiari. Prima di esercitare il potere di cui al primo periodo, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti indesiderati sui mercati finanziari e sui diritti dei contraenti e dei beneficiari, anche in un contesto transfrontaliero. L'IVASS rende pubblici i motivi dell'esercizio del potere di cui al primo periodo.

6. Il provvedimento di cui al comma 4, lettera e), sospende i diritti di riscatto per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile ove sussistano i motivi che ne hanno giustificato l'adozione. Il provvedimento di cui al primo periodo viene revocato prima del termine, se non sussistono più le ragioni giustificative.

7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 191-*quater*, comma 7, fino all'adozione del provvedimento di revoca da parte dell'IVASS della sospensione dei diritti di riscatto, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non:

- a) effettua distribuzioni o altri pagamenti ad azionisti o ad altri creditori subordinati;
- b) procede al riacquisto di azioni o al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri;
- c) distribuisce *bonus* o altre remunerazioni variabili a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo, ai titolari di funzioni fondamentali o all'alta direzione.

8. L'IVASS assicura l'adeguato coordinamento con il Comitato per le Politiche Macropudenziali, informando tempestivamente tale Comitato dell'intenzione di avvalersi dei poteri di cui ai commi 5, 6 e 7 e valutando congiuntamente i potenziali effetti indesiderati di cui al comma 6.

9. L'IVASS comunica all'AEAP e al CERS l'esercizio dei poteri di cui ai commi 5, 6 e 7 per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario.

10. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 4, l'IVASS tiene conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3.

11. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 5, l'IVASS tiene conto delle prove risultanti dal processo di controllo prudenziale e di una valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria delle imprese interessate, in linea con la valutazione di cui all'articolo 30-*ter*, comma 2, lettere a) e b).

12. L'IVASS esercita i poteri di cui al comma 5 nei confronti delle imprese quando le circostanze eccezionali, richiamate in tale comma, riguardano la totalità o una parte significativa del mercato assicurativo.

13. L'IVASS comunica all'AEAP e, qualora la misura sia adottata per affrontare un rischio per la stabilità del sistema finanziario, al CERS l'esercizio dei poteri di cui al comma 12. La comunicazione comprende la descrizione della misura adottata, la durata nonché i motivi dell'esercizio dei poteri di cui al comma 12, incluse le ragioni a sostegno dell'efficacia e proporzionalità della stessa rispetto agli impatti negativi sui contraenti.

Art. 191-*quater*. - Misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese durante *shock* eccezionali a livello settoriale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 223-*bis*, l'IVASS può adottare misure per preservare la situazione finanziaria di singole imprese di assicurazione o di riassicurazione durante periodi nei quali si verificano *shock* eccezionali a livello settoriale che potrebbero minacciare la situazione finanziaria dell'impresa interessata o la stabilità del sistema finanziario.

2. Durante periodi di *shock* eccezionali a livello settoriale, l'IVASS può imporre all'impresa avente un profilo di rischio particolarmente vulnerabile di adottare almeno le misure seguenti:

- a) limitare o sospendere le distribuzioni di dividendi ad azionisti e ad altri creditori subordinati;
- b) limitare o sospendere altri pagamenti ad azionisti e ad altri creditori subordinati;
- c) limitare o sospendere il riacquisto di azioni e il rimborso o il riscatto di elementi dei fondi propri;
- d) limitare o sospendere la distribuzione di *bonus* o di altre remunerazioni variabili.

3. L'IVASS assicura l'adeguato coordinamento con il Comitato per le Politiche Macroprudenziali, informando tempestivamente tale Comitato dell'intenzione di esercitare i poteri di cui al presente articolo e valutando congiuntamente gli *shock* eccezionali a livello settoriale di cui al comma 2.

4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2, l'IVASS tiene conto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, nonché dell'esistenza di limiti di tolleranza al rischio approvati dall'impresa e di soglie nel relativo sistema di gestione dei rischi.

5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2, l'IVASS tiene conto delle prove risultanti dal processo di controllo prudenziale e della valutazione previsionale della solvibilità e della situazione finanziaria della impresa interessata, in linea con la valutazione di cui all'articolo 30-*ter*, comma 2, lettere a) e b).

6. Le misure di cui al comma 2 si applicano finché sussistono le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. Le misure di cui al comma 2 sono riesaminate almeno ogni tre mesi e sono revocate se non sussistono più le ragioni giustificative.

7. Ai fini del presente articolo, le operazioni infragruppo significative di cui all'articolo 216, commi 1, 2 e 3, comprese le distribuzioni di dividendi infragruppo, sono sospese o limitate soltanto se costituiscono una minaccia per la solvibilità o la liquidità del gruppo o di almeno una delle imprese del gruppo. L'IVASS, se è l'autorità di vigilanza dell'impresa partecipata o controllata, consulta

l'autorità di vigilanza del gruppo prima di sospendere o limitare le operazioni con il resto del gruppo.»;

d) all'articolo 192:

1) al comma 2, dopo le parole: «L'IVASS» sono inserite le seguenti: «, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea,»;

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «o altri rischi emergenti» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli riguardanti la protezione dei consumatori,»;

3) dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, lettera f-*bis*), numero 2), l'IVASS viene informata dall'autorità dello Stato membro ospitante qualora quest'ultima ritenga che le attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi siano rilevanti per il suo mercato.

4-*quater*. Qualora l'IVASS sia in disaccordo sulla valutazione della rilevanza delle attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi di cui al comma 4-*ter*, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante entro un mese, precisandone i motivi. In caso di disaccordo con l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

4-*quinquies*. Qualora l'IVASS riceva dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante una richiesta di informazioni concernente l'attività di un'impresa di assicurazione operante nel territorio di detto Stato membro, fornisce tali informazioni entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in un'altra lingua accettata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.

4-*sexies*. In casi debitamente giustificati, qualora le informazioni richieste non siano prontamente a disposizione dell'IVASS e siano di difficile reperimento, il termine di cui al comma 4-*quinquies* può essere prorogato di venti giorni lavorativi.

4-*septies*. Qualora l'IVASS non adempia entro i termini di cui ai commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può rivolgere la richiesta direttamente all'impresa di assicurazione. L'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante informa l'IVASS della richiesta di informazioni effettuata ai sensi del primo periodo, prima di inoltrarla all'impresa. L'impresa fornisce tempestivamente le informazioni di cui al comma 4-*quinquies*.»

e) all'articolo 193:

1) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, lettera f-*bis*), numero 2), qualora l'IVASS ritenga che le attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi siano rilevanti per il mercato italiano, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine precisandone i motivi.

1-*quinquies*. Qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine sia in disaccordo sulla rilevanza delle attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, ne informa l'IVASS. In caso di disaccordo sulla rilevanza delle attività svolte in regime di diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010.»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. L'IVASS può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione le informazioni concernenti l'attività dell'impresa operante nel territorio della Repubblica. Le informazioni di cui al primo periodo sono fornite entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta in lingua italiana. In casi debitamente giustificati, il termine di cui al secondo periodo può essere prorogato di venti giorni lavorativi.

6-ter. Qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non fornisca le informazioni di cui al comma 6-bis entro il termine ivi previsto, l'IVASS può rivolgere la richiesta direttamente all'impresa di assicurazione. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine della richiesta di informazioni effettuata ai sensi del primo periodo prima di inoltrarla all'impresa. L'impresa fornisce tempestivamente le informazioni di cui al comma 6-bis.»

f) all'articolo 195:

1) al comma 2, dopo le parole: «Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS» sono inserite le seguenti: «, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «4-bis» sono inserite le seguenti: «, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies.»

g) all'articolo 195-bis, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

«1-quater. Alle imprese di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193, commi 1-quater e 1-quinquies, 6-bis e 6-ter.»;

h) all'articolo 203, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora l'IVASS abbia consultato una o più autorità ai sensi del comma 1 e l'autorità di vigilanza consultata abbia chiesto all'IVASS, entro trenta giorni dalla richiesta di consultazione, di valutare congiuntamente la domanda di autorizzazione, l'IVASS tiene conto delle conclusioni della valutazione congiunta al momento dell'adozione della propria decisione finale. Qualora l'IVASS sia stata consultata dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa, può chiedere alla stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di consultazione, di valutare congiuntamente la domanda di autorizzazione.»;

i) dopo l'articolo 205-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 205-quater. - Cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra l'IVASS e le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in relazione ad attività transfrontaliere significative -

1. In caso di attività transfrontaliere significative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), l'IVASS collabora con le autorità degli altri Stati membri al fine di valutare se l'impresa abbia una comprensione chiara e una sana gestione dei rischi che affronta, o che potrebbe affrontare, nello Stato membro ospitante.

2. La cooperazione di cui al comma 1 è commisurata ai rischi connessi alle attività transfrontaliere significative e riguarda quanto meno i seguenti aspetti:

a) il sistema di governo societario, compresi la capacità dell'organo di amministrazione, direzione e controllo di comprendere le specificità del mercato transfrontaliero, gli strumenti di gestione dei rischi, i controlli interni in atto e le procedure di conformità per l'attività transfrontaliera;

b) l'esternalizzazione e gli accordi di distribuzione;

c) la strategia aziendale e la gestione dei sinistri;

d) la protezione dei consumatori.

3. L'IVASS informa tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in merito all'esito del processo di controllo prudenziale concernente le attività transfrontaliere

significative qualora siano state individuate problematiche potenziali di conformità rispetto alle disposizioni legislative e amministrative applicabili nello Stato membro ospitante o di origine, ovvero problematiche sostanziali relative agli aspetti di cui al comma 2 che incidono o potrebbero incidere sull'esercizio delle attività nello Stato membro ospitante.

4. L'IVASS fornisce all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative almeno una volta all'anno, o più frequentemente qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato lo richieda, le seguenti informazioni:

- a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo comunicati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- b) gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura, rispettivamente, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo comunicati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- c) un'indicazione delle potenziali preoccupazioni con riguardo al calcolo, da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, delle riserve tecniche, nonché agli elementi di cui alle lettere a) e b).

5. L'IVASS informa tempestivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui l'impresa svolge attività transfrontaliere significative laddove individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o un rischio di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo entro i tre mesi successivi.

6. Qualora l'IVASS riceva dall'autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative una richiesta motivata, al fine di ricevere informazioni diverse da quelle di cui ai commi 3, 4 e 5 purché riguardino la solvibilità, il sistema di governo societario o il modello aziendale di tale impresa, fornisce tempestivamente tali informazioni.

7. Se l'IVASS non fornisce tempestivamente le informazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

8. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative non rispetta o vi è il rischio che non rispetterà il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo nei tre mesi successivi, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in cui tale impresa svolge attività transfrontaliere significative può chiedere all'IVASS di effettuare un'ispezione congiunta presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, illustrando i motivi di tale richiesta. L'IVASS accoglie o respinge la richiesta di cui al primo periodo entro un mese dalla sua ricezione.

9. L'IVASS, se acconsente a effettuare l'ispezione congiunta, invita l'AEAP a parteciparvi. Entro due mesi dalla conclusione dell'ispezione congiunta, l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata giungono a conclusioni congiunte, che includono le risposte di vigilanza più adeguate e l'IVASS tiene conto di tali conclusioni congiunte nel decidere le adeguate risposte di vigilanza.

10. Se l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata non pervengono a conclusioni congiunte in esito all'ispezione congiunta, ciascuna di esse può, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 9 e fatte salve le misure e i poteri di vigilanza spettanti all'IVASS per far fronte all'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o all'inosservanza o probabile

inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010. La questione non è rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di due mesi o dopo che l'IVASS e l'autorità di vigilanza abbiano raggiunto un accordo sulle conclusioni congiunte conformemente al comma 9.

11. Se, nel termine di due mesi di cui al comma 10, l'IVASS o l'altra autorità di vigilanza ha rinviato la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, l'IVASS posticipa l'adozione delle conclusioni finali dell'ispezione congiunta in attesa di una decisione dell'AEAP ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) 1094/2010, e adegua le proprie conclusioni alla decisione dell'AEAP. L'IVASS e l'altra autorità di vigilanza interessata riconoscono le conclusioni di cui al primo periodo come determinanti.

12. Se l'IVASS rifiuta di effettuare un'ispezione congiunta spiega i motivi di tale rifiuto per iscritto all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante. Qualora l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata siano in disaccordo con i motivi di tale rifiuto, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto da parte dell'IVASS.

Art. 205-*quinquies*. - Cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra l'IVASS e le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine in relazione ad attività transfrontaliere significative -

1. L'IVASS, nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative nel territorio della Repubblica, può presentare all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa una richiesta motivata al fine di ricevere informazioni diverse da quelle di cui all'articolo 205-*quater*, commi 3, 4 e 5, purché riguardino la solvibilità, il sistema di governo societario o il modello aziendale di tale impresa.

2. Se l'IVASS non riceve tempestivamente le informazioni di cui al comma 1, può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

3. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività transfrontaliere significative nel territorio della Repubblica non rispetta o vi è il rischio che non rispetterà il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo nei tre mesi successivi, l'IVASS può chiedere all'autorità dello Stato membro di origine di effettuare un'ispezione congiunta presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, illustrando i motivi di tale richiesta.

4. Se l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata non pervengono a conclusioni congiunte in esito all'ispezione congiunta, ciascuna di esse, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205-*quater*, comma 9, può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010. La questione di cui al primo periodo non è rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di due mesi o dopo che l'IVASS e l'autorità di vigilanza interessata abbiano raggiunto un accordo sulle conclusioni congiunte conformemente all'articolo 205-*quater*, comma 9.

5. Qualora l'IVASS sia in disaccordo con i motivi del rifiuto da parte dell'autorità dello Stato membro di origine ad effettuare l'ispezione congiunta di cui al comma 3, può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 1094/2010, entro un mese dalla comunicazione del rifiuto.»

l) all'articolo 208-*quater*:

1) al comma 1, dopo le parole: «richiesta dell'AEAP» sono inserite le seguenti: «o di un'autorità di vigilanza di un altro Stato membro»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni sul rafforzamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante di cui agli articoli 205-*quater* e 205-*quinqüies* si applicano anche alle autorità di vigilanza che partecipano a una piattaforma di collaborazione sin dall'istituzione di tale piattaforma di collaborazione e indipendentemente dal fatto che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolga attività transfrontaliere significative. L'IVASS condivide le informazioni con l'AEAP quando sono create piattaforme di collaborazione ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Qualora l'IVASS sia in disaccordo con le altre autorità di vigilanza che partecipano a una piattaforma di collaborazione in merito alla procedura o al contenuto di una misura da adottare, oppure in merito all'inazione, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e qualora sussistano gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sui contraenti, può chiedere assistenza all'AEAP ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1094/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

2-quater. Qualora l'AEAP abbia chiesto all'IVASS di effettuare un'ispezione presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS avvia tempestivamente l'ispezione e invita l'AEAP e le altre autorità di vigilanza interessate a parteciparvi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205-*quater*, commi 9, 10 e 11.

2-quinqüies. Qualora l'IVASS sia in disaccordo con un'altra autorità partecipante a una piattaforma di collaborazione in merito alla condivisione delle informazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis, può chiedere assistenza all'AEAP ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1094/2010.».

## **ART. 9**

### **(Modifiche al titolo XV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)**

1. Al titolo XV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 210:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai fini del comma 1, lettera f), l'IVASS considera altresì come gruppo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r-bis), due o più imprese che, a suo giudizio, sono sottoposte a direzione unitaria. Se non tutte le imprese hanno sede nel territorio della Repubblica, l'IVASS, previa consultazione con le altre autorità di vigilanza interessate, può decidere che tali imprese formano un gruppo sottoposto alla sua vigilanza.

1-ter. Nell'individuare una relazione tra almeno due imprese di cui al comma 1-bis o all'articolo 72, comma 2, l'IVASS considera tutti i seguenti fattori:

a) il controllo o la capacità di una persona fisica o di un'impresa di influenzare le decisioni, comprese quelle finanziarie, di un'impresa, in particolare in ragione della detenzione del capitale o dei diritti di voto, della rappresentanza nel consiglio di amministrazione oppure dell'essere tra le persone che dirigono effettivamente un'impresa o che svolgono altre funzioni chiave, critiche o importanti;

b) la marcata dipendenza di un'impresa da un'altra impresa o persona giuridica o fisica, in ragione dell'esistenza di transazioni o operazioni finanziarie o non finanziarie rilevanti, comprese l'esternalizzazione e la condivisione del personale da parte delle imprese;

c) le prove del coordinamento tra due o più imprese in merito a decisioni finanziarie o di investimento, compresi gli investimenti congiunti in imprese controllate o partecipate;

d) le prove relative a strategie, operazioni o processi coordinati e coerenti tra due o più imprese, anche in relazione ai canali di distribuzione assicurativa, ai prodotti o ai marchi assicurativi, alla comunicazione o alla commercializzazione.

1-*quater*. L'IVASS, se individua l'esistenza di un gruppo conformemente ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, fornisce all'impresa designata come controllante ai sensi dell'articolo 210-*quater*, commi 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies* e alle autorità di vigilanza interessate una spiegazione dettagliata dei fattori in base ai quali ha effettuato tale individuazione.»;

2) al comma 2 le parole: «ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, della società di partecipazione» e, dopo le parole: «non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista nel territorio della Repubblica» sono inserite le seguenti: «nonché a livello dell'impresa designata ai sensi dell'articolo 210-*quater*, commi 5-*quinquies*, 5-*sexies*, 5-*septies* e 5-*novies*.»;

b) dopo l'articolo 210, sono inseriti i seguenti:

«Art. 210.1. - Misure di proporzionalità a livello di gruppo -

1. I gruppi ai sensi dell'articolo 1 lettera r-*bis*), che sono soggetti a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), sono classificati come gruppi piccoli e non complessi dall'IVASS, quando è autorità di vigilanza sul gruppo, secondo la procedura di cui al comma 3 del presente articolo, se soddisfano a livello di gruppo nei due esercizi precedenti a tale classificazione tutti i seguenti criteri:

a) se almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo non è un'impresa danni, tutti i criteri seguenti devono essere soddisfatti:

1) il sottomodulo del rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 45-*septies*, comma 9, lettera a), calcolato sulla base dei dati consolidati, non supera il cinque per cento (5 %) delle riserve tecniche consolidate del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 36-*bis*, escluse le imprese cui si applica il metodo della deduzione e aggregazione di cui all'articolo 216-*quinquies*.1;

2) il totale delle riserve tecniche consolidate derivanti dalle attività di assicurazione vita del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non è superiore a 1.000.000. 000 di euro;

b) se almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo non è un'impresa vita, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1) il rapporto combinato medio per le attività di assicurazione danni al netto della riassicurazione degli ultimi tre esercizi è inferiore al cento per cento (100 %);

2) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati del gruppo non supera 100.000.000 di euro;

3) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati relativi ai rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, numeri 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15, non supera il trenta per cento (30 %) dei premi totali annui contabilizzati delle attività nel settore danni del gruppo;

c) l'ammontare annuo di premi lordi contabilizzati derivante dalle attività sottoscritte dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione rientranti nell'ambito del gruppo aventi sede in Stati membri diversi dall'Italia è inferiore a una delle seguenti soglie:

1) 20.000.000 di euro;

2) il dieci per cento (10 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati del gruppo;

d) l'ammontare annuo dei premi lordi contabilizzati derivante dalle attività sottoscritte dal gruppo in Stati membri diversi dall'Italia è inferiore a una delle seguenti soglie:

1) 20.000.000 di euro;

2) il dieci per cento (10 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati del gruppo;

e) la somma dei seguenti elementi non supera il venti per cento (20 %) degli investimenti totali calcolati sulla base dei dati consolidati:

1) il modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 45-*septies*, comma 8;

2) la parte del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 45-*septies*, commi 10 e 11, che corrisponde alle esposizioni a cartolarizzazioni, derivati, crediti nei confronti di intermediari e altre attività di investimento non coperte dal sottomodulo del rischio di *spread*;

3) i requisiti patrimoniali applicabili agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte;

f) la riassicurazione accettata dalle imprese del gruppo non supera il cinquanta per cento (50 %) dell'ammontare annuo totale dei premi lordi contabilizzati del gruppo;

g) la differenza di cui all'articolo 216-*ter*, commi 2, 2-*bis* e 3, in caso di utilizzo del metodo basato sul bilancio consolidato, all'articolo 216-*quinquies*.1, comma 1, in caso di utilizzo del metodo della deduzione e aggregazione, o all'articolo 216-*quinquies*.2, comma 1, in caso di combinazione dei metodi, è positiva;

h) quando si utilizza il metodo della deduzione e aggregazione o una combinazione dei metodi, ciascuna impresa cui si applica il metodo della deduzione e aggregazione è un'impresa piccola e non complessa.

2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), non si applicano ai gruppi per i quali è utilizzato solo il metodo della deduzione e aggregazione.

3. L'articolo 47-*quaterdecies* si applica in quanto compatibile, a livello dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

4. I gruppi cui si applica la vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b) da meno di due anni tengono conto soltanto dell'ultimo esercizio ai fini della valutazione del rispetto dei criteri di cui al comma 1.

5. I gruppi seguenti non sono mai classificati come gruppi piccoli e non complessi:

a) i gruppi che sono conglomerati finanziari ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

b) i gruppi in cui almeno un'impresa controllata è un'impresa di cui all'articolo 216-*sexies*, comma 1, lettera d);

c) i gruppi che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato per calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

6. Gli articoli 47-*quinquiesdecies*, 47-*sexiesdecies*, 47-*septiesdecies*, si applicano in quanto compatibili.

Art. 210.2. - Ostacoli alla vigilanza di gruppo -

1. Al solo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, l'IVASS può esercitare la vigilanza diretta e i poteri di vigilanza sulle imprese di partecipazione assicurativa e sulle imprese di partecipazione finanziaria mista.

2. Nei casi di cui all'articolo 210, comma 1, lettera *b*), l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista garantisce che:

*a*) gli indirizzi, le procedure e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo siano adeguate al fine di rispettare il presente titolo e, in particolare, siano efficaci per:

1) coordinare tutte le società controllate dall'impresa di partecipazione assicurativa o dall'impresa di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra tali società controllate;

2) prevenire o gestire i conflitti infragruppo;

3) far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dall'impresa di partecipazione assicurativa o dall'impresa di partecipazione finanziaria mista;

*b*) la struttura organizzativa del gruppo di cui fa parte l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista non ostacoli o impedisca in altro modo la vigilanza efficace del gruppo e delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate, tenendo conto in particolare di tutti i seguenti aspetti:

1) la posizione dell'impresa di partecipazione assicurativa o dell'impresa di partecipazione finanziaria mista nella struttura del gruppo;

2) la struttura azionaria;

3) il ruolo dell'impresa di partecipazione assicurativa o dell'impresa di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo.

3. Se le condizioni di cui al comma 2, lettera *a*), non sono soddisfatte, l'IVASS ha il potere di imporre all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista di modificare gli indirizzi, le procedure e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo.

4. Se le condizioni di cui al comma 2, lettera *b*), non sono soddisfatte, l'IVASS sottopone l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista a misure di vigilanza adeguate al fine di assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto degli obblighi fissati nel presente titolo. In particolare, l'IVASS ha il potere di imporre all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista di strutturare il gruppo in maniera tale da consentire all'IVASS di esercitare in modo efficace la vigilanza di gruppo. L'IVASS esercita il potere di cui al secondo periodo in circostanze eccezionali, previa consultazione dell'AEAP e, se del caso, delle altre autorità di vigilanza interessate e motiva la sua decisione notificandola all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista.

5. Nei casi di cui all'articolo 210, comma 1, lettere *a*) e *b*), se la struttura organizzativa di un gruppo composto da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 e da società controllate o partecipate, o individuato sulla base dell'articolo 210, comma 1-*bis*, è tale da ostacolare o impedire la vigilanza efficace su tale gruppo o da impedire a tale gruppo di rispettare le disposizioni del presente titolo, l'IVASS sottopone il gruppo a misure di vigilanza adeguate per assicurare o ripristinare, a seconda dei casi, la continuità e l'integrità della vigilanza di gruppo e il rispetto del presente titolo. In particolare, l'IVASS può esigere la costituzione nell'Unione europea

di un'impresa di partecipazione assicurativa o di un'impresa di partecipazione finanziaria mista o la costituzione nell'Unione europea di un'impresa che eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, comprese quelle finanziarie, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione appartenenti al gruppo. Nei casi di cui al secondo periodo l'impresa di partecipazione assicurativa, l'impresa di partecipazione finanziaria mista o l'impresa che esercita effettivamente un coordinamento centralizzato è responsabile dell'osservanza del presente titolo.»;

c) all'articolo 210-ter, comma 8, le parole: «Capo I e III» sono sostituite dalle seguenti: «Capo I, II e III»;

d) all'articolo 210-quater:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel valutare se un'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo ai sensi del comma 2, l'IVASS, quando è l'autorità di vigilanza sul gruppo, assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la dimensione dell'impresa, in termini di attivi totali e di riserve tecniche, è esigua rispetto a quella di altre imprese del gruppo e del gruppo nel suo complesso;

b) l'esclusione dell'impresa dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo non avrebbe un impatto significativo sulla solvibilità del gruppo;

c) i rischi qualitativi e quantitativi, compresi quelli derivanti da operazioni infragruppo, che l'impresa pone o può porre per il gruppo nel suo complesso sono irrilevanti.»;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Se l'esclusione di una o più imprese dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo, conformemente ai commi da 1, 2, 2-bis, 3, 4 e 5, determina una situazione di esonero dall'applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettere a), b) e c), l'IVASS consulta l'AEAP e, se opportuno, le altre autorità di vigilanza interessate prima di emettere una decisione in merito all'esclusione. La decisione di cui al primo periodo è adottata soltanto in circostanze eccezionali ed è debitamente motivata nei confronti dell'AEAP e, se del caso, delle altre autorità di vigilanza interessate. L'IVASS rivaluta almeno una volta l'anno l'adeguatezza della decisione e, qualora ritenga che questa non sia più adeguata, notifica all'AEAP e, se del caso, alle altre autorità di vigilanza interessate, che inizierà a esercitare la vigilanza di gruppo.

5-ter. Prima di escludere l'ultima società controllante dalla vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile, l'IVASS consulta l'AEAP e, se del caso, le altre autorità di vigilanza interessate e valuta l'impatto dell'esercizio della vigilanza di gruppo a livello di società controllante o partecipante intermedia sulla solvibilità del gruppo. In particolare, l'esclusione di cui al primo periodo non è possibile se comporta un miglioramento sostanziale della solvibilità del gruppo.

5-quater. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter, l'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, è individuato conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera r-bis). Se l'esistenza di un gruppo soggetto alla vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettere a), b) e c), è individuata conformemente agli articoli 210, commi 1, lettera f), e 1-bis e 72, comma 2, e se una società controllante o controllata di tale gruppo è anche l'ultima società controllante o partecipante di un altro gruppo, quest'ultimo è considerato incluso nell'ambito della vigilanza del gruppo come

precedentemente individuato. l'IVASS può applicare l'articolo 210, comma 1-*bis*, per estendere l'ambito di un gruppo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-*bis*).

*5-quinquies*. Se un gruppo individuato conformemente all'articolo 210, comma 1-*bis*, è soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a), b) e c), il gruppo designa una delle imprese sottoposte a direzione unitaria come società controllante responsabile dell'osservanza del presente titolo. Le altre imprese di cui all'articolo 210, comma 1-*bis*, sono considerate società controllate.

*5-sexies*. Qualora la designazione della società controllante conformemente al comma 5-*quinquies* comporti ostacoli significativi all'esercizio della vigilanza di gruppo, in particolare nei casi in cui l'impresa non abbia sede nel territorio della Repubblica, o qualora la designazione comporti l'incapacità del gruppo di conformarsi efficacemente al presente titolo, l'IVASS ha il potere di richiedere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, la designazione di un'altra società controllante. La richiesta di cui al primo periodo è debitamente motivata e comunicata dall'IVASS al gruppo e alle altre autorità di vigilanza interessate.

*5-septies*. Se un gruppo individuato conformemente all'articolo 210, comma 1-*bis*, soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a), b) e c), non designa una società controllante ai sensi del comma 5-*quinquies*, l'IVASS previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, designa una società controllante che sarà responsabile dell'osservanza delle disposizioni del presente Titolo. Le altre imprese incluse in tale gruppo sono considerate imprese controllate.

*5-octies*. Nel designare una società controllante conformemente ai commi 5-*sexies* e 5-*septies*, l'IVASS tiene conto dei seguenti fattori:

- a) l'ammontare delle riserve tecniche di ciascuna impresa;
- b) i premi lordi annuali contabilizzati di ciascuna impresa;
- c) il numero di imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate di ciascuna impresa.

*5-novies*. L'IVASS valuta almeno una volta l'anno se la designazione continua a essere adeguata. Qualora la designazione di cui al primo periodo non risulti adeguata, l'IVASS designa un'altra società controllante previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e tale altra società controllante è responsabile dell'osservanza del presente titolo.»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Area di vigilanza sul gruppo»;

e) dopo il capo II è inserito il seguente:

Capo II-*bis*. - Strumenti macroprudenziali a livello di gruppo -

Art. 214-*quater*. Gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo -

1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, elabora e aggiorna un piano di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo che comprenda l'analisi della liquidità nel breve termine e, su richiesta dell'IVASS, anche l'analisi della liquidità nel medio e lungo termine. Si applica l'articolo 191-*bis* in quanto compatibile.

2. In deroga all'articolo 191-*bis*, le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a) e b), sono esentate dall'elaborare e aggiornare un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale quando il piano di cui al comma 1 include la gestione della liquidità e il fabbisogno di liquidità delle imprese controllate interessate.

3. Ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione che beneficia dell'esenzione di cui al comma 2, presenta all'IVASS le parti del piano di gestione del rischio di liquidità relative alla situazione dell'intero gruppo e alla propria situazione.

4. Fatti salvi i commi 2 e 3, l'IVASS può chiedere a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata di elaborare e aggiornare un piano di gestione del rischio di liquidità a livello individuale, quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'IVASS rileva una vulnerabilità specifica sotto il profilo della liquidità;

b) il piano di gestione della liquidità a livello di gruppo non include le informazioni adeguate che l'IVASS, che ha autorizzato l'impresa controllata, richiede a imprese comparabili ai fini del monitoraggio della loro liquidità.

Articolo 214-quinquies. - Poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità di gruppo sotto il profilo della liquidità in circostanze eccezionali -

1. L'articolo 191-ter si applica, in quanto compatibile, a livello di ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

Art. 214-sexies. - Misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria del gruppo durante *shock* eccezionali a livello settoriale -

1. L'articolo 191-quater si applica, in quanto compatibile, a livello di ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.»;

f) all'articolo 215-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il sistema di governo societario del gruppo si applica alle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllanti o partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa controllanti o alle società di partecipazione finanziaria mista controllanti, nonché a tutte le imprese controllate o partecipate rientranti nell'ambito del gruppo soggetto alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettere a), b), c), e) e f). Il sistema di governo societario del gruppo si applica altresì a tutte le imprese che sono gestite dall'impresa controllante o partecipante o dalle sue imprese controllate congiuntamente a una o più imprese che non fanno parte del medesimo gruppo.

1-ter. Fatto salvo quanto disposto al comma 1-bis, i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, nonché le procedure di segnalazione, sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettere a), b), e f) in modo che tali sistemi e procedure di segnalazione possano essere controllati a livello di gruppo.

1-quater. Il sistema di gestione dei rischi copre quanto meno tutte le attività di assicurazione e riassicurazione svolte all'interno del gruppo, nonché le attività non assicurative significative. Il sistema di gestione dei rischi copre altresì i rischi derivanti dalle attività a cui il gruppo è o potrebbe essere esposto, nonché dalle loro interdipendenze.»;

2) Il comma 2 è sostituito con il seguente: «Il consiglio di amministrazione dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, o dell'impresa controllante designata conformemente all'articolo 210-quater, commi 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-novies, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo. Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo conformemente agli articoli 29-bis e 210, comma 4.»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'ultima società controllante italiana garantisce che il gruppo disponga di dispositivi solidi di governo societario che includano una struttura organizzativa chiara con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti e la separazione delle funzioni all'interno del gruppo. Il sistema di governo societario del gruppo si adopera per prevenire i conflitti di interessi o, laddove ciò non sia possibile, li gestisce. Le persone che dirigono effettivamente un gruppo sono considerate le persone che dirigono effettivamente la società controllante di cui al comma 2.

2-ter. L'ultima società controllante italiana individua le persone responsabili di altre funzioni fondamentali nell'ambito del gruppo. Il consiglio di amministrazione di cui al comma 2 è responsabile delle attività svolte dalle persone di cui al primo periodo. Se le persone che dirigono effettivamente un gruppo o sono responsabili di altre funzioni fondamentali sono anche le persone che dirigono effettivamente una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione o altre imprese controllate o partecipate, oppure sono responsabili di altre funzioni fondamentali in una qualsiasi di tali imprese, l'ultima società controllante italiana garantisce che i ruoli e le responsabilità a livello di gruppo siano separati in maniera chiara da quelli applicabili a livello di ciascuna singola impresa.»;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'ultima società controllante italiana monitora periodicamente le attività delle società controllate o partecipate, comprese quelle di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d) e le imprese non regolamentate. Tale monitoraggio è commisurato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi che le imprese controllate o partecipate generano o potrebbero generare a livello di gruppo.

4-ter. L'ultima società controllante italiana dispone di politiche scritte a livello di gruppo e garantisce che le politiche scritte di tutte le imprese regolamentate rientranti nell'ambito del gruppo siano coerenti con le politiche del gruppo. Le imprese di cui al primo periodo assicurano altresì che le politiche del gruppo siano attuate in modo coerente da tutte le imprese rientranti nell'ambito del gruppo.»;

g) all'articolo 215-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La valutazione interna del rischio e della solvibilità condotta a livello di gruppo copre quanto meno tutte le attività di assicurazione e riassicurazione svolte all'interno del gruppo, le attività non assicurative significative, i rischi derivanti dalle attività a cui il gruppo è o potrebbe essere esposto, nonché le loro interdipendenze. Tale valutazione è soggetta al riesame da parte dell'IVASS.»;

h) all'articolo 215-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «ai requisiti del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti patrimoniali» e le parole: «o entrambi» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fondi propri ammissibili, ad altri criteri quantitativi o qualitativi basati sul rischio ritenuti adeguati o su una combinazione di tali aspetti,»

i) all'articolo 215-quinques, comma 1, le parole: «con l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «con la controllante impresa», e dopo le parole: «impresa di partecipazione assicurativa mista» sono inserite le seguenti «o società di altri settori finanziari di cui all'articolo 216-sexies comma 1, lettera d) e le controllate e partecipate della controllante stessa.»;

l) all'articolo 216 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 4 le parole: «Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 5-bis»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente articolo, oltre alle operazioni infragruppo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ll-bis), l'IVASS può imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di segnalare anche le operazioni infragruppo che coinvolgono imprese diverse dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, dalle imprese di partecipazione assicurativa e dalle imprese di partecipazione finanziaria mista.»;

m) all'articolo 216-ter, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante» sono inserite le seguenti: «secondo il metodo basato sul bilancio consolidato»;

2) alla lettera a) dopo le parole: «Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati» sono inserite le seguenti «e del contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d)»;

3) alla lettera b) dopo le parole: «a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati» sono inserite le seguenti: «e del contributo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d)»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini del comma 2, le partecipazioni in società controllate o partecipate di altri settori finanziari di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d), non sono comprese nei dati consolidati.»;

5) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 216-quinquies.1 e le parole «il metodo dei conti consolidati» sono sostituite dalle seguenti «il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 216-quinquies.2»;

6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Fatto salvo il trattamento delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d), l'IVASS può decidere di applicare il metodo della deduzione e aggregazione conformemente al comma 5 soltanto alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista e alle imprese di partecipazione in imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi.»;

n) all'articolo 216-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a) dopo le parole: «di assicurazione o di riassicurazione controllante» sono inserite le parole «o partecipante»;

1.2) alla lettera b) il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

1.3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) la quota proporzionale dei requisiti patrimoniali locali, al di sotto della quale l'autorizzazione verrebbe ritirata, per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate di Stati terzi.»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Se i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base del metodo basato sul bilancio consolidato, superano il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo non è rispettato, si applica l'articolo 222, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies, e non si applica l'articolo 222-bis, commi 1, 1-bis e 2. Ai fini del presente comma, per Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 222 si intende il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo.»;

o) dopo l'articolo 216-quinquies sono inseriti i seguenti:

«Art. 216-quinquies.1. - Metodo della deduzione e dell'aggregazione -

1. La solvibilità di gruppo, calcolata secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, è data dalla differenza tra:

a) i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati, di cui al comma 2;

b) il valore della partecipazione dell'impresa controllante o partecipante nelle imprese controllate o partecipate di cui agli articoli 216-ter, comma 5-bis, e 216-sexies, comma 1, lettera d), e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, di cui al comma 3.

2. I fondi propri ammissibili di gruppo aggregati sono dati dalla somma dei seguenti elementi:

a) i fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante;

b) la quota proporzionale dell'impresa partecipante o controllante nei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata;

c) il contributo ai fondi propri ammissibili di gruppo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);

3. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato è dato dalla somma dei seguenti elementi:

a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante;

b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata;

c) il contributo al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d).

4. Nel caso di partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, il valore della partecipazione di cui al comma 1, lettera b), è pari al valore dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio di solvibilità dell'impresa controllante o partecipante in via diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con l'impresa controllante o partecipante in via diretta. Gli elementi di cui ai commi 2, lettera b), e 3, lettera b), includono, rispettivamente, le corrispondenti quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione dei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate.

5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese controllate o partecipate o congiuntamente dalle imprese controllate o partecipate da un'impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 207-*octies*.

6. Nel determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, calcolato conformemente al comma 3, riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, le autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione a eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare.

7. Qualora il profilo di rischio del gruppo si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, l'IVASS può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità aggregato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 47-*sexies*.

Art. 216-*quinquies*.2. - Combinazione dei metodi -

1. La solvibilità di gruppo, calcolata secondo la combinazione del metodo basato sul bilancio consolidato e del metodo della deduzione e dell'aggregazione, è data dalla differenza tra i seguenti elementi:

a) la somma dei seguenti elementi:

1) per le imprese alle quali si applica il metodo basato sul bilancio consolidato, i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;

2) per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata alla quale si applica il metodo della deduzione e aggregazione, la quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante o partecipante nei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata;

3) il contributo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, qualora tale contributo sia calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-*sexies*, comma 1, lettera d); e

b) la somma dei seguenti elementi:

1) per le imprese alle quali si applica il metodo basato sul bilancio consolidato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, calcolato conformemente all'articolo 216-*ter* comma 3, sulla base dei dati consolidati;

2) per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata alla quale si applica il metodo della deduzione e aggregazione, la quota proporzionale del suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità;

3) il contributo delle società controllate o partecipate di altri settori finanziari, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dall'IVASS conformemente all'articolo 216-*sexies*, comma 1, lettera d);

2. Ai fini del comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), le partecipazioni in società controllate o partecipate di altri settori finanziari, non sono comprese nei dati consolidati.

3. Ai fini del comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), le partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 216-*ter*, comma 5-*bis*, alle quali si applica il metodo della deduzione e aggregazione non sono comprese nei dati consolidati. Ai fini del comma 1, lettera b), numero 1),

il valore delle partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 216-ter, comma 5-bis, alle quali si applica il metodo della deduzione e aggregazione, in eccesso rispetto alla quota proporzionale del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, è incluso nei dati consolidati quando si calcola la sensibilità di attività e passività alle variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute ("rischio valutario"). Tuttavia, il valore di tali partecipazioni non si presume essere sensibile a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale ("rischio azionario").

4. Le disposizioni dell'articolo 216-quinquies.1, comma 4, si applicano, in quanto compatibili, ai fini del comma 1, lettere a), numero 2), e b), numero 2).

5. Le disposizioni di cui all'articolo 207-octies si applicano, in quanto compatibili, nel caso di una domanda di autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, nonché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate, o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa.

6. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo è calcolato conformemente all'articolo 216-quinquies, comma 2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo è coperto dai fondi propri di base ammissibili, determinati ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4, calcolati sulla base dei dati consolidati. Ai fini del calcolo di cui al secondo periodo, le partecipazioni in società controllate o partecipate di altri settori finanziari, non sono comprese nei dati consolidati. Al fine di determinare se i fondi propri ammissibili di cui al secondo periodo possano coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano, in quanto compatibili, i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e), f), f-bis). Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 222-bis, commi 1, 1-bis e 2. Se i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati, superano il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo non è rispettato, si applica l'articolo 222, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies, e non si applica l'articolo 222-bis, commi 1, 1-bis e 2. Ai fini del presente comma, per Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 222 si intende il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo.

7. Nel determinare se l'importo calcolato al comma 1, lettera b), numero 2), rispecchi adeguatamente il profilo di rischio del gruppo in relazione alle imprese di cui all'articolo 216-ter, comma 5-bis, alle quali si applica il metodo della deduzione e aggregazione, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione a eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare. Laddove il profilo di rischio del gruppo con riferimento alle imprese di cui all'articolo 216-ter, comma 5-bis, alle quali si applica il metodo della deduzione e aggregazione si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato di cui all'articolo 216-quinquies.1, comma 3, può essere imposta una maggiorazione del capitale rispetto all'importo calcolato al comma 1, lettera b), numero 2). Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 47-sexies.

Art. 216-*quinquies*.3. - Strumenti di capitale a lungo termine a livello di gruppo -

1. Quando si utilizza il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 216-*ter* o una combinazione di metodi di cui all'articolo 216-*quinquies*.2, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, può applicare l'articolo 45-*septies*.1 a un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale.»;

p) all'articolo 216-*sexies*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) dopo le parole: «metodo della deduzione e dell'aggregazione» sono inserite le seguenti «o della combinazione dello stesso con il metodo basato sul bilancio consolidato;»

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «il trattamento delle seguenti società controllate o partecipate di altri settori finanziari: gli enti creditizi, le società di gestione di OICVM, le imprese di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi, le imprese non regolamentate che svolgono una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, enti pensionistici aziendali o professionali ed enti finanziari partecipati o controllati;»

3) alla lettera e), dopo le parole: «partecipate aventi sede legale in uno stato terzo» sono inserite le seguenti: «e delle società di partecipazione di imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi», e dopo le parole: «e della aggregazione,» sono inserite le seguenti: «da solo o in combinazione con il metodo basato sul bilancio consolidato»;

4) alla lettera f) il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»

5) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) i presupposti e la procedura per il ricorso all'applicazione di calcoli semplificati alle partecipazioni irrilevanti nell'ambito del metodo basato sul bilancio consolidato.»;

q) dopo l'articolo 216-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 216-*sexies*.1. - Inclusione della quota proporzionale -

1. Il calcolo della solvibilità di gruppo tiene conto della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate o partecipate. Per le finalità di cui al primo periodo, la quota proporzionale corrisponde a uno dei due elementi seguenti:

a) se è applicato il metodo basato sul bilancio consolidato, le percentuali ammesse per redigere il bilancio consolidato; o

b) se è applicato il metodo della deduzione e dell'aggregazione, la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllante o partecipante.

2. Indipendentemente dal metodo utilizzato, se l'impresa controllata non ha sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità, si tiene conto del totale del *deficit* di solvibilità dell'impresa controllata. Se, a parere delle autorità di vigilanza interessate, la responsabilità dell'impresa controllante è rigorosamente limitata alla quota di capitale da essa detenuta, l'IVASS può consentire che il *deficit* di solvibilità dell'impresa controllata sia considerato su base proporzionale.

3. In deroga al comma 1, ai soli fini del trattamento delle imprese controllate o partecipate di altri settori finanziari, indipendentemente dall'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato o del metodo della deduzione o dell'aggregazione, per quota proporzionale si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllante o partecipante nell'impresa controllata o partecipata.

4. L'IVASS determina, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, la quota proporzionale di cui tener conto nei seguenti casi:
- a) quando non vi sono legami patrimoniali tra alcune delle società del gruppo;
  - b) quando ha stabilito che la detenzione, diretta o indiretta, di diritti di voto o di capitale di una società è assimilabile a una partecipazione, perché è effettivamente esercitata un'influenza notevole su detta società;
  - c) quando ha stabilito che un'impresa è un'impresa controllante di un'altra società, perché la prima esercita effettivamente un'influenza dominante sulla seconda;
  - d) quando ha stabilito che due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione formano un gruppo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *r-bis*) e dell'articolo 210, comma 1-*bis*, in quanto sottoposte a direzione unitaria.»;
- r) All'articolo 216-*septies*, comma 1, le parole: «comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b), c), d) e d-*bis*),»;
- s) all'articolo 216-*octies* dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «1-*bis*. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, presenta all'IVASS le informazioni di cui al presente articolo con frequenza annuale entro ventidue settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa e, quando le informazioni di cui al presente articolo sono richieste con frequenza trimestrale, entro undici settimane dalla fine di ciascun trimestre.»;
- t) all'articolo 216-*novies* sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, dopo le parole: «sulla condizione finanziaria a livello di gruppo,» sono inserite le seguenti «entro ventiquattro settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa,»;
  - 2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «identificabili singolarmente» sono inserite le seguenti «, comprese entrambe le parti della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria,»;
  - 3) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria» e, le parole: «l'autorità di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «l'IVASS in qualità di autorità di vigilanza»;
- u) dopo l'articolo 216-*novies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 216-*novies*.1. - Relazione periodica di gruppo a fini di vigilanza -

- 1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 trasmette annualmente, all'IVASS una relazione periodica a fini di vigilanza a livello di gruppo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 47-*quater*, comma 2-*bis*, lettera a).
- 2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette le informazioni di cui al presente articolo su base annuale o con frequenza minore, entro ventiquattro settimane dalla chiusura dell'esercizio dell'impresa.
- 3. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare una relazione periodica unica a fini di vigilanza contenente i seguenti elementi:
  - a) le informazioni a livello di gruppo che devono essere trasmesse conformemente ai commi 1 e 2;
  - b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, identificabili singolarmente, sono trasmesse conformemente all'articolo 47-*quater*, comma 2-*bis* e non sono meno complete delle informazioni che sarebbero fornite dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che presentano una relazione periodica a fini di vigilanza conformemente all'articolo 47-*quater*, comma 2-*bis*.

4. Prima del rilascio del parere di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto le opinioni e le riserve motivate da loro espresse. Se la relazione periodica unica a fini di vigilanza di cui al comma 3 è approvata dal collegio delle autorità di vigilanza, ciascuna singola impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta la relazione periodica unica a fini di vigilanza alla propria autorità di vigilanza. Ciascuna autorità di vigilanza ha il potere di controllare la parte della relazione periodica unica a fini di vigilanza che è specifica all'impresa controllata interessata.

5. Se la relazione periodica unica a fini di vigilanza presentata non è ritenuta soddisfacente da una o più autorità di vigilanza interessate, ciascuna di esse può revocare l'assenso prestato nell'ambito dell'approvazione di cui al comma 4, secondo periodo.

6. L'IVASS ha il potere di richiedere all'impresa controllata che ha autorizzato di comunicare le informazioni complementari necessarie se la relazione unica ai fini di vigilanza non contiene le informazioni che richiede a imprese analoghe e se le informazioni omesse sono rilevanti. Se l'IVASS individua un'inosservanza dell'articolo 47-*quater*, comma 2-*bis*, oppure richiede modifiche o chiarimenti in merito alla relazione periodica unica a fini di vigilanza, ne informa il collegio delle autorità di vigilanza.

7. Se l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, viene informata dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata dell'inosservanza dell'articolo 47-*quater*, comma 2-*bis*, oppure della richiesta di modifiche o chiarimenti in merito alla relazione periodica unica a fini di vigilanza, presenta la predetta richiesta all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

Art. 216-*novies*.2. - Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di gruppo: obbligo di verifica da parte del revisore legale o della società di revisione legale -

1. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-*novies*, commi 1 e 2, è sottoposta a verifica da parte del revisore legale o della società di revisione legale ai sensi dell'articolo 47-*septies*, comma 7. L'IVASS determina con regolamento gli elementi della relazione che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.

2. In caso di un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-*novies*, comma 2, gli obblighi di revisione imposti a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata sono rispettati quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, presenta all'autorità di vigilanza dell'impresa controllata o partecipata la relazione di cui all'articolo 47-*septies*, comma 7, che si applica in quanto compatibile.»;

v) All'articolo 220-*bis*, comma 1, le parole: «l'IVASS applica» sono sostituite dalle seguenti: «l'IVASS può applicare, previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e dell'impresa controllante a livello dell'Unione europea,»;

z) All'articolo 220-*octies*:

1) al comma 4:

1.1) al secondo periodo dopo le parole: «dall'autorità di vigilanza del gruppo,» sono inserite le seguenti: «individuata conformemente all'articolo 207-*sexies*»;

1.2) il terzo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I metodi ulteriori di cui al comma 4 consentono di conseguire almeno i seguenti obiettivi della vigilanza di gruppo:

- a)* preservare l'allocazione del capitale e la composizione dei fondi propri delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e impedire la consistente creazione di capitale infragruppo quando tale creazione di capitale infragruppo è finanziata con i proventi del debito o di altri strumenti finanziari non qualificabili come elementi dei fondi propri dell'impresa controllante;
- b)* valutare e monitorare i rischi derivanti dalle imprese interne o esterne all'Unione europea e limitare il rischio di contagio da tali imprese e da altre imprese non regolamentate alle imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, nonché al sottogruppo la cui impresa capogruppo è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell'Unione europea di cui al titolo XV, capo IV-*bis*, qualora tale sottogruppo esista.»;
- 3) il comma 5 è sostituito dal seguente «L'IVASS motiva, documenta e comunica gli approcci di cui al comma 4 alle altre autorità di vigilanza interessate, all'AEAP e alla Commissione europea.»;
- 4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
- «5-*bis*. Ai fini del comma 4, l'IVASS può applicare uno o più dei seguenti metodi alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 210, comma 1, lettera c):
- a)* designare un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente titolo, laddove le imprese di assicurazione o di riassicurazione che fanno parte del gruppo non abbiano un'impresa controllante comune nell'Unione europea;
- b)* esigere la costituzione di un'impresa di partecipazione assicurativa o di un'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica, laddove le imprese di assicurazione o di riassicurazione che fanno parte del gruppo non abbiano un'impresa controllante comune nell'Unione europea, nonché applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo di cui tale impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista è capogruppo;
- c)* se più imprese di assicurazione o di riassicurazione che fanno parte del gruppo formano un sottogruppo la cui impresa capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica, oltre all'applicazione del presente titolo a tale sottogruppo, imporre l'adozione di misure o obblighi aggiuntivi, compresi quelli di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* e una vigilanza rafforzata sulla concentrazione dei rischi ai sensi dell'articolo 215-*quater* e sulle operazioni infragruppo ai sensi dell'articolo 216, al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 4-*bis*, lettera *b)*;
- d)* imporre ai membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa capogruppo con sede nel territorio della Repubblica di essere indipendenti dall'impresa capogruppo con sede in uno Stato terzo;
- e)* vietare, limitare, restringere, monitorare o imporre la notifica preventiva delle operazioni, comprese le distribuzioni di dividendi e i pagamenti di cedole sul debito subordinato, qualora tali operazioni costituiscano o possano costituire una minaccia per la situazione finanziaria o la solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo e riguardino, da un lato, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista avente sede nel territorio della Repubblica e, dall'altro, un'impresa appartenente al gruppo e avente sede in uno Stato terzo; se tali operazioni riguardano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede

in un altro Stato membro, l'IVASS informa l'autorità di vigilanza interessata delle sue conclusioni al fine di permetterle di adottare le misure adeguate;

f) richiedere la trasmissione di informazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria, sul profilo di rischio e sui limiti di tolleranza al rischio delle imprese controllanti aventi sede in uno Stato terzo, comprese, se del caso, le relazioni su tali argomenti presentate all'organo di amministrazione, direzione o controllo o alle autorità di vigilanza di tali imprese controllanti di Stati terzi.»;

aa) all'articolo 220-*novies* dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Se l'IVASS ha accertato che le condizioni di cui all'articolo 210.2, comma 2, non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte, l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza adeguate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza del gruppo e a garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente titolo. Nel caso di una impresa di partecipazione finanziaria mista, le misure di vigilanza tengono in particolare conto degli effetti sul conglomerato finanziario nel suo insieme, nonché sulle sue imprese partecipate regolamentate.

3-*ter*. Ai fini dei commi 1, 2, 3 e 3-*bis*, l'IVASS adotta, ove la situazione lo richieda, le seguenti misure di vigilanza nei confronti delle imprese di partecipazione assicurativa o delle imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 210, comma 2:

a) sospende l'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata detenute dall'impresa di partecipazione assicurativa o dall'impresa di partecipazione finanziaria mista;

b) i provvedimenti di cui al titolo XVIII nei confronti dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di tali società;

c) fornisce istruzioni o orientamenti all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nelle sue imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate;

d) designa temporaneamente un'altra impresa di partecipazione assicurativa, impresa di partecipazione finanziaria mista o impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo in qualità di impresa responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente titolo;

e) limita o vieta di procedere a distribuzioni di utili o di altri elementi del patrimonio o al pagamento di interessi ad azionisti;

f) impone all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione o in altre società controllate o partecipate di altri settori finanziari di cui all'articolo 216-*sexies*, comma 1, lettera d);

g) impone alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per un ritorno tempestivo alla conformità.

3-*quater*. L'IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate e l'AEAP prima di adottare le misure di cui al comma 3-*ter*, laddove tali misure riguardino imprese aventi sede in più di uno Stato membro dell'Unione europea.»;

## ART. 10

### (Modifiche al titolo XVI del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Al titolo XVI del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 220-*decies* è inserito il seguente:

«Art. 220-*undecies*. - Deterioramento della solvibilità -

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 220-*decies* o a seguito del rilevamento di un deterioramento delle condizioni finanziarie ai sensi dell'articolo 47-*quinquies*, comma 3, in caso di deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS adotta una o più delle misure di cui al comma 2 in maniera proporzionata al rischio e commisurata all'entità del deterioramento delle condizioni.

2. L'IVASS ha il potere di adottare le seguenti misure:

a) imporre al consiglio di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di aggiornare il piano preventivo di risanamento predisposto conformemente alle disposizioni legislative nazionali attuative dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, qualora le circostanze siano cambiate rispetto alle ipotesi contenute nel piano;

b) imporre al consiglio di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare le misure previste nel piano preventivo di risanamento predisposto conformemente alle disposizioni legislative nazionali attuative dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024; se il piano è aggiornato ai sensi della lettera a), le misure adottate comprendono i relativi aggiornamenti;

c) imporre al consiglio di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non dispone di un piano preventivo di risanamento di cui alle disposizioni legislative nazionali attuative dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/1, di individuare le cause dell'inosservanza o della probabile inosservanza degli obblighi regolamentari e di individuare misure adeguate e un orizzonte temporale adeguato e i termini per l'attuazione di tali obblighi;

d) imporre al consiglio di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di sospendere o limitare le remunerazioni variabili e i *bonus*, le distribuzioni su strumenti di fondi propri e il rimborso o il riacquisto di elementi dei fondi propri.»;

b) all'articolo 222, comma 2-*quater*, le parole: «imprese di assicurazione e riassicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di assicurazione o di riassicurazione», le parole: «, se del caso anche in consultazione con il CERS,» sono soppresse e, la parola: «relativa» è soppressa;

c) all'articolo 222-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «Le imprese di assicurazione e di riassicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di assicurazione o di riassicurazione» e, le parole «l'autorità di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «l'IVASS»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del comma 1, l'obbligo di informare l'IVASS si applica indipendentemente dal fatto che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rilevi l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o il rischio di inosservanza in occasione del calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo

- ai sensi dell'articolo 47-ter commi 5, 6 o 7, o in occasione del calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo tra due date in cui tale calcolo viene comunicato all'IVASS ai sensi dell'articolo 47-ter.»;
- 3) al comma 2, le parole: «ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS» sono sostituite dalle seguenti: «o dal rilevamento del rischio di inosservanza,»;
- 4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- «2-bis. Se non viene aperta una procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 241 o dell'articolo 245 entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'IVASS valuta se limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
- 2-ter. L'IVASS informa le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti e chiede alle medesime autorità degli Stati membri ospitanti di adottare le stesse misure, designando gli attivi oggetto di tali misure.»;
- 5) il comma 3 è abrogato.
- d) All'articolo 223-bis, comma 1, le parole: «Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilità dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS» sono sostituite dalle seguenti: «L'IVASS, se ritiene che una delle misure di cui agli articoli 220-undecies, 222 e 222-bis sia inefficace o insufficiente per far fronte al deterioramento della solvibilità dell'impresa,».

#### **ART. 11**

#### **(Modifiche al titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)**

1. al titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 310, comma 1, lettera a), dopo le parole: «30-ter,» sono inserite le seguenti: «30-ter.1,»; dopo le parole «30-sexies,» sono inserite le seguenti: «30-sexies.1,»; le parole: «47-quater, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «47-quater, commi 1 e 2-bis, 47-quater.2,»; dopo le parole: «47-decies,» sono inserite le seguenti: «47-quaterdecies, comma 6, 47-quinquiesdecies, comma 2, 47-sexiesdecies, comma 1, 47-septiesdecies,»; dopo la parola: «191,» sono inserite le seguenti: «191-bis, 191-ter, 191-quater,»; dopo la parola: «210,» sono inserite le seguenti: «210.1, commi 3 e 6, 210.2,»; dopo le parole: «214-bis,» sono inserite le seguenti: «214-quater, 214-quinquies, 214-sexies,»; le parole: «216, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «216, commi 1,2 e 5-bis»; dopo le parole: «216-novies,» sono inserite le seguenti: «216-novies.1, 216-novies.2,»;
- b) all'articolo 311-sexies,
- 1) al comma 1:
- 1.1) all'alinea, dopo le parole: «circa la responsabilità delle imprese» sono inserite le seguenti «o dell'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2 per le violazioni di cui essa sia responsabile»; le parole: «nell'organizzazione dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «nella loro organizzazione»;
- 1.2) alla lettera b) dopo le parole: «la mancata ottemperanza dell'impresa» sono inserite le seguenti «o dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2,»;
- 2) al comma 2, dopo le parole: «nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa» sono inserite le seguenti «o dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2,»;
- 3) al comma 3, dopo le parole: «direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione» sono inserite le seguenti «o presso l'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2»;

- c) alla rubrica dell'articolo 311-*septies* dopo le parole: «sanzioni amministrative alle imprese» sono inserite le seguenti: «, all'ultima società controllante italiana»;
- d) all'articolo 328, comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.».

## ART. 12

### (Modifiche al titolo XIX del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Al titolo XIX del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) gli articoli 344-*bis* e 344-*quater* sono abrogati;
- b) all'articolo 344-*sexies*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga agli articoli 45-*bis*, 45-*ter*, comma 3, e 45-*sexies*, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, i parametri *standard* da utilizzare nel calcolo dei sottomoduli della concentrazione del rischio di mercato e del rischio di *spread* secondo la formula *standard* sono identici, in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri sostenute prima del 1° gennaio 2023 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro, a quelli che sarebbero applicati a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.»;

- c) all'articolo 344-*octies*:

1) al comma 2, dopo le parole: «in materia di riserve tecniche» sono inserite le seguenti: «e 344-*undecies* in materia di piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche»;

- 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Se un gruppo o una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate applica la misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 344-*novies* o la misura transitoria sulle riserve tecniche di cui all'articolo 344-*decies*, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, rende pubblica, nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo di cui all'articolo 216-*novies*, oltre alle informazioni di cui all'articolo 344-*novies*, comma 7, lettera c), e all'articolo 344-*decies*, comma 8, lettera c), la quantificazione dell'impatto sulla situazione finanziaria del gruppo dell'ipotesi che i fondi propri derivanti dall'applicazione di dette misure transitorie non possano essere effettivamente resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo.

2-*ter*. Se un gruppo fa affidamento sostanziale sul ricorso alle misure transitorie di cui agli articoli 344-*novies* e 344-*decies* in modo tale da non riflettere l'effettiva solvibilità del gruppo, anche se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo sarebbe rispettato in assenza di ricorso a dette misure transitorie, l'IVASS ha il potere di adottare misure adeguate, compresa la possibilità di ridurre l'importo dei fondi propri derivanti dal ricorso a tali misure transitorie che possano essere considerati ammissibili a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.»

- 3) i commi 3 e 4 sono abrogati.

- d) all'articolo 344-*novies*:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dopo il 30 gennaio 2027, l'IVASS autorizza un aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio soltanto nei casi seguenti:

a) durante un periodo di diciotto mesi antecedente l'autorizzazione, le norme della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sono state applicate per la prima volta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiedente dopo essere stata esentata dall'ambito di applicazione ai sensi del titolo IV;

b) durante un periodo di sei mesi antecedente l'autorizzazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiedente ha ricevuto l'autorizzazione ad acquisire un portafoglio di contratti di assicurazione o di riassicurazione, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente ha applicato l'aggiustamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio in relazione a tale portafoglio di contratti prima del trasferimento.»;

2) al comma 7, lettera c), le parole: «rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.» sono sostituite dalle seguenti: «costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 47-septies, comma 2-ter, rende pubblico quanto segue:

1) il fatto che applicano l'aggiustamento transitorio della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio;

2) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale misura transitoria sulla loro situazione finanziaria;

3) se l'impresa rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza l'applicazione di tale misura transitoria, i motivi della sua applicazione;

4) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale misura transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.»;

e) all'articolo 344-decies:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dopo il 30 gennaio 2027 l'IVASS autorizza una deduzione transitoria alle riserve tecniche soltanto nei casi seguenti:

a) durante un periodo di diciotto mesi antecedente l'approvazione, le norme della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sono state applicate per la prima volta all'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiedente dopo essere stata esentata dall'ambito di applicazione della medesima direttiva 2009/138/CE ai sensi del titolo IV;

b) durante un periodo di sei mesi antecedente l'autorizzazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiedente ha acquisito un portafoglio di contratti di assicurazione e di riassicurazione, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cedente ha applicato una deduzione transitoria alle riserve tecniche in relazione a tale portafoglio di contratti prima del trasferimento.»;

2) al comma 8, lettera c), le parole: «rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti «costituita da informazioni destinate ai professionisti del mercato di cui all'articolo 47-septies, comma 2-ter, rende pubblico quanto segue:

1) il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche;

- 2) la quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale deduzione transitoria sulla sua situazione finanziaria;
- 3) se l'impresa rispetterebbe il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza l'applicazione di tale deduzione transitoria, i motivi della sua applicazione;
- 4) una valutazione della dipendenza dell'impresa da tale deduzione transitoria e, se del caso, una descrizione delle misure adottate o previste dall'impresa per ridurre o eliminare tale dipendenza.»;
- f) all'articolo 344-*undecies*:
- 1) al comma 1, dopo le parole: «le misure transitorie di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «36-*quater*, comma 5-*ter*,» e, dopo le parole: «344-*decies*» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 111, paragrafo 2-*bis*, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,»;
- 2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- «6-*bis*. Nella parte destinata ai professionisti del mercato della relazione relativa alla solvibilità e condizione finanziaria di cui all'articolo 47-*septies*, commi 1 e 2, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rende pubblico l'impatto combinato della mancata applicazione dell'introduzione graduale e delle misure transitorie di cui agli articoli 36-*quater*, comma 5-*ter*, 344-*novies* e 344-*decies* e, ove applicabile, all'articolo 111, paragrafo 2-*bis*, della direttiva 2009/138/CE sulla sua situazione finanziaria.»;
- g) all'articolo 346, comma 1, lettera b), dopo le parole: «medesimo territorio» sono inserite le seguenti: «o in Stati confinanti».

### **ART. 13**

#### **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **ART. 14**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,